SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreti concernenti la chiusura della gestione liquidatoria di alcune Casse mutue provinciali di malattia.

06A03770

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. **158.**

Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;

Vista la direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 15 dicembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione e definizioni

1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:

a) carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modificazioni;

b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;

c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni.

3. Si intende, inoltre per:

a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;

b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;

c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;

d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;

e) trattamento terapeutico: la somministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze (ß)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto, nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni;

f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 5:

1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;

2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;

g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale è vietata;

i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non è vietata;

l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;

m) autorità competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

n) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;

o) laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;

p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;

q) sostanza (ß)-agonista: una sostanza agonista della stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.

Art. 2.

Divieto di immissione sul mercato

1. È vietata:

a) l'immissione sul mercato di tireostatici e stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri ai fini della loro somministrazione a tutte le specie animali;

b) l'immissione sul mercato di estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste ai fini della loro somministrazione ad animali le cui carni ed i cui prodotti sono destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti agli articoli 4 e 5.

Art. 3.

Divieti di somministrazione, detenzione in azienda immissione sul mercato e trasformazione

1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, è vietata per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena:

a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;

b) la detenzione in un'azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente comma o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5;

c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente comma, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;

d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera *b)*;

e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera *d)* ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.

2. È vietata la detenzione nelle aziende in cui si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al comma 1.

Art. 4.

Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, è consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:

a) testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;

b) sostanze (ß)-agoniste ovvero trenbolone allilico da somministrare per via orale ad equidi o ad animali da compagnia, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;

c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;

d) estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri per il trattamento di macerazione o mummificazione fetale dei bovini o della piometra per i bovini.

2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera *b)*, sotto la sua diretta responsabilità.

3. I trattamenti di cui al comma 1, devono essere registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:

a) numero progressivo della ricetta di riferimento;

b) natura del trattamento;

c) denominazione del medicinale veterinario;

d) data di inizio e fine trattamento;

e) identificazione degli animali trattati;

f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.

4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità competente.

5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, il trattamento terapeutico è vietato negli animali da produzione, nonché in quelli da riproduzione a fine carriera.

Art. 5.

Deroghe al divieto di somministrazione

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, e fatto salvo il divieto dell'articolo 2, sono consentiti:

a) la somministrazione per fini di trattamento zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena; la somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati;

b) il trattamento di avannotti d'acquacoltura a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena;

c) la somministrazione ad animali d'azienda di medicinali veterinari contenenti estradiolo-17 beta o suoi derivati sotto forma di esteri per l'induzione dell'estro nei bovini, negli equini, negli ovini e nei caprini, fino al 14 ottobre 2006.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti in conformità a quanto previsto all'articolo 4, comma 3.

3. Il trattamento zootecnico è comunque vietato per gli animali da produzione, nonché per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.

4. I trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.

5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002.

Art. 6.

Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio

1. Non possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti:

a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione è superiore a quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonché i prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2309 del 1993, le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, né esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;

b) sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione è superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.

Art. 7.

Immissione sul mercato di animali e bollatura delle relative carni

1. Qualora siano state rispettate le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e i tempi di sospensione minimi previsti nell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario, è consentito:

a) immettere sul mercato gli animali destinati alla riproduzione o gli animali riproduttori che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui agli articoli 4 e 5, ad eccezione di quelli a fine carriera;

b) apporre la bollatura sanitaria comunitaria sulle carni provenienti dagli animali di cui alla lettera *a).*

2. I cavalli di gran pregio, in particolare cavalli da corsa, da competizione, da circo o equidi destinati alla riproduzione o ad esposizioni, inclusi gli equidi registrati, ai quali sono stati somministrati, per le finalità previste all'articolo 4, medicinali veterinari contenenti trenbolone allilico o sostanze (ß)-agoniste, possono essere movimentati prima della fine del tempo di sospensione solo se sono state rispettate le condizioni di somministrazione e se la natura e la data del trattamento risultano sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.

3. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrati medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze (ß)-agoniste, in conformità alle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 5, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se è stato rispettato, prima della macellazione, il tempo di sospensione previsto nell'autorizzazione di immissione in commercio del medicinale veterinario, il trattamento risulti dagli appositi registri e siano stati rispettati gli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente.

4. In deroga all'articolo 3 e fatto salvo l'articolo 2, agli animali da azienda per i quali può essere certificato che l'estradiolo-17 beta o i suoi derivati sotto forma di esteri sono stati somministrati per fini terapeutici o di trattamento zootecnico prima del 14 ottobre 2004, si applicano, per quanto attiene all'uso terapeutico, le disposizioni di cui all'articolo 4 e, per quanto attiene all'uso zootecnico, le disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Registro

1. Fatte salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e 3 è riservata alle imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorità, su stampa, se la registrazione è effettuata con sistema computerizzato.

Art. 9.

Mutua assistenza tra Stati membri

1. Qualora dall'esito dei controlli effettuati su animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro risulti il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte dello Stato membro di origine degli animali o dei prodotti sottoposti a controllo, si applicano le disposizioni in materia di mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri.

Art. 10.

Divieti all'importazione

1. È vietato importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione:

a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati:

1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;

2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;

b) carni o prodotti ottenuti da animali la cui importazione è vietata ai sensi della lettera *a).*

Art. 11.

Piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze

1. La sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di quello di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la ricerca dei residui e delle sostanze di cui all'allegato I negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12 e 13.

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dei relativi bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).

Art. 12.

Coordinamento del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute, fatte salve le norme più specifiche applicabili nel campo del controllo della nutrizione degli animali, coordina l'esecuzione della ricerca di cui all'articolo 11.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della salute:

a) aggiorna annualmente il piano di cui all'articolo 13:

b) coordina le attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui e tutti i servizi che effettuano comunque il controllo sull'uso delle sostanze o dei prodotti negli allevamenti;

c) raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione delle misure adottate e dei risultati ottenuti;

d) trasmette alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni e i risultati di cui alla lettera *c)*, compresi quelli relativi alle indagini in corso.

Art. 13.

Aggiornamento del piano per la ricerca dei residui o delle sostanze

1. Il Ministero della salute, aggiorna entro il 31 marzo di ogni anno, in base all'esperienza maturata negli anni precedenti e alle eventuali osservazioni della Commissione europea, il piano per la ricerca delle categorie di residui o di sostanze di cui all'allegato II, approvato dalla stessa Commissione con decisione 98/390/CE del 20 maggio 1998.

2. Il Ministero della salute informa ogni sei mesi la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito all'esecuzione e ai risultati del piano; l'esito dell'esecuzione del piano è pubblico.

Art. 14.

Autocontrollo

1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.

2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di:

a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali l'allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;

b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;

c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati.

3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 può commercializzare soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;

c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4. Ferme restando le disposizioni concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti:

a) il Ministro della salute, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce linee guida per disciplinare le modalità della sorveglianza sulla qualità della filiera produttiva da realizzarsi a cura delle parti interessate, anche mediante rafforzamento delle misure di autosorveglianza da introdurre nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità;

b) il Ministero delle politiche agricole e forestali cura l'introduzione, nei capitolati d'oneri dei marchi e dei contrassegni di qualità, di misure di rafforzamento dell'autosorveglianza ai fini dell'applicazione del presente decreto; dell'avvenuta introduzione viene data comunicazione al Ministero della salute.

5. Il Ministro della salute, con proprio decreto, può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali, tenuto conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad un sistema di autosorveglianza o di filiera produttiva.

Art. 15.

Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari

1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.

2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.

3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.

5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.

6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare

dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:

a) numero, specie e categoria degli animali;

b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonché con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;

e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera *d)*.

Art. 16.

Controlli ufficiali

1. Fatti salvi i controlli effettuati nel quadro dell'attuazione dei piani di cui all'articolo 13 e i controlli previsti da specifiche normative, le autorità competenti procedono a controlli ufficiali a sondaggio:

a) nella fase di fabbricazione delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A, nonché nelle fasi di manipolazione, di magazzinaggio, di trasporto, di distribuzione, di vendita o di acquisto delle stesse;

b) nella fase della catena di produzione e di distribuzione degli alimenti per animali;

c) durante il processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale.

2. I controlli di cui al comma 1 mirano segnatamente a rilevare la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito degli animali.

3. I controlli previsti allo stabilimento di macellazione o all'atto della prima vendita degli animali di acquacoltura e dei prodotti della pesca possono essere ridotti per tener conto dell'appartenenza dell'azienda d'origine o di provenienza ad una rete di sorveglianza epidemiologica o ad un sistema di sorveglianza sulla qualità di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 17.

Esecuzione dei controlli

1. I controlli di cui al presente decreto sono eseguiti dalle autorità competenti senza preavviso.

2. Il responsabile dello stabilimento di macellazione deve agevolare le ispezioni prima della macellazione e, in particolare, assistere il veterinario ufficiale o il personale ausiliario per tutte le relative operazioni.

Art. 18.

Modalità dei controlli

1. L'autorità competente:

a) in caso di presunto trattamento illecito, invita il proprietario, il detentore degli animali o il veterinario che ha in cura gli animali a fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento;

b) qualora a seguito di un'indagine sospetti o abbia conferma di un trattamento illecito, dispone tempestivamente controlli:

1) a sondaggio, sugli animali nelle aziende di origine o di provenienza, anche mediante prelievi di campioni, al fine, in particolare, di rivelare tale trattamento e soprattutto eventuali tracce di impianti;

2) volti a rilevare la presenza di sostanze il cui uso è vietato, ovvero di sostanze o prodotti non autorizzati, nelle aziende agricole in cui gli animali sono allevati, detenuti o ingrassati, nonché nelle aziende ad esse collegate, o nelle aziende di origine o di provenienza degli animali. A tale fine devono essere effettuati campioni ufficiali di acqua di abbeveraggio e di alimenti per animali;

3) a sondaggio sugli alimenti per animali nelle aziende di origine o di provenienza e sull'acqua di abbeveraggio o, nelle acque di cattura, per gli animali di acquacoltura;

4) di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*;

5) necessari a chiarire l'origine delle sostanze o prodotti non autorizzati o quella degli animali trattati;

c) in caso di superamento dei limiti massimi di residui ovvero di traccia di sostanza o di prodotto non autorizzato, procede ad ogni azione ed indagine utile sulla base del rilevamento effettuato.

Art. 19.

Laboratorio nazionale di riferimento

1. Il laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve:

a) coordinare le attività dei laboratori autorizzati per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi d'analisi;

b) assistere il Ministero della salute nell'organizzazione del piano;

c) organizzare periodicamente prove comparative;

d) garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti;

e) garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

f) assicurare al proprio personale la possibilità di partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Commissione europea o dai laboratori comunitari di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti.

2. I laboratori comunitari di riferimento sono quelli indicati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Art. 20.

Prelievi ufficiali

1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori autorizzati; le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonché i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria; al momento di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero della salute trasmette ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377 del 1990.

2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio autorizzato.

3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico dell'interessato.

4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.

Art. 21.

Misure adottate dall'autorità competente

1. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in conformità dell'articolo 20 diano risultati positivi, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per individuare l'animale e l'azienda d'origine o di provenienza e per ottenere le necessarie precisazioni circa l'analisi e i suoi risultati; inoltre, dispone un'indagine presso l'azienda d'origine o di provenienza, al fine di determinare le cause della presenza di residui, nonché un'indagine sulla origine delle sostanze o dei prodotti non autorizzati o di sostanze autorizzate utilizzate illecitamente, nelle fasi, secondo i casi, di fabbricazione, di movimentazione, di magazzinaggio, di trasporto, di somministrazione, di distribuzione o della vendita ovvero qualsiasi altra indagine supplementare ritenuta necessaria; dispone, infine, per l'identificazione degli animali su cui sono stati effettuati i prelievi e che gli stessi non possono in alcun caso lasciare l'azienda finché non sono disponibili i risultati dei controlli.

2. Se dai risultati dei controlli effettuati risulta la necessità di un'indagine o di un'azione in uno o più Stati membri o in uno o più Paesi terzi, il Ministero della salute informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.

Art. 22.

Sequestro degli allevamenti

1. Qualora si constati un trattamento illecito l'autorità competente sottopone a sequestro gli allevamenti sottoposti alle indagini di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, dispone che tutti gli animali interessati siano muniti di un contrassegno o di un'identificazione ufficiale e ordina un prelievo di campioni ufficiali su un insieme di animali statisticamente rappresentativo fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute.

Art. 23.

Misure da adottare in caso di superamento dei limiti massimi di residui

1. Qualora si riscontri il superamento dei limiti massimi di residui, l'autorità competente:

a) effettua un'indagine nell'azienda di origine o di provenienza, a seconda dei casi, per stabilire le cause di tale superamento;

b) adotta, in base ai risultati dell'indagine, le misure necessarie per la tutela della sanità pubblica, compreso eventualmente il divieto di uscita degli animali o dei prodotti dall'azienda o dallo stabilimento di cui trattasi per un periodo determinato.

2. In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi dei residui sia negli animali che nei prodotti immessi in commercio da parte di allevatori o di stabilimenti di prima trasformazione, l'autorità competente deve procedere:

a) ad un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda o dello stabilimento per un periodo di almeno sei mesi, con sequestro dei prodotti o carcasse in attesa dei risultati dell'analisi dei campioni prelevati;

b) se i risultati di cui alla lettera *a)* evidenziano un superamento del limite massimo di residui, al ritiro dal consumo umano delle carcasse o dei prodotti e al loro trattamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774 del 2002.

Art. 24.

Misure da adottare in caso di scambi e importazioni

1. Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli un trattamento illecito ovvero il superamento dei limiti massimi di residui che riguardi animali o prodotti di origine animale spediti verso un altro Stato membro, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato membro, il Ministero della salute dispone per l'applicazione all'azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza delle misure previste all'articolo 21, comma 1, e agli articoli 22, 23, 25, 26 e 27.

2. Se i casi di cui al comma 1 riguardano animali o prodotti provenienti da un Paese terzo il Ministero della salute ne informa la Commissione europea.

Art. 25.

Misure da adottare in caso di infrazione

1. Gli animali dell'azienda sottoposta a indagine, durante il periodo di sequestro previsto all'articolo 22, possono lasciare l'azienda d'origine solo sotto controllo ufficiale; a tale fine, l'autorità competente prende le misure appropriate in funzione della natura delle sostanze individuate.

2. Qualora, a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'articolo 22, sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente:

a) dispone l'immediato abbattimento, in loco ovvero nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti positivi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002;

b) procede ad un prelievo di campioni su tutte le partite sospette di animali dell'azienda sotto indagine.

3. Se risulta positiva almeno la metà dei prelievi effettuati sul campione rappresentativo ai sensi dell'articolo 22, l'autorità competente ordina l'abbattimento di tutti gli animali sospetti presenti nell'azienda.

4. Per un periodo di almeno dodici mesi successivo all'esecuzione della misura di cui al comma 3, le aziende appartenenti al medesimo allevatore sono sottoposte ad un controllo ufficiale più rigoroso per la ricerca dei residui; in tal caso, vengono meno i benefici di cui all'articolo 14, comma 6, derivati dal sistema organizzato di autosorveglianza cui eventualmente l'allevatore aderisce.

5. Sono sottoposti a controlli ufficiali supplementari, rispetto a quelli previsti all'articolo 16, le aziende e gli stabilimenti:

a) che forniscono animali e alimenti per animali all'azienda di cui al comma 1;

b) appartenenti alla stessa catena di fornitori delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera *a)*.

Art. 26.

Misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto

1. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, se sospetta che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito o che hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non è stato rispettato il periodo di sospensione, dispone:

a) che gli animali siano macellati separatamente;

b) il sequestro delle carcasse e delle frattaglie, procedendo ai prelievi di campioni necessari a rivelare dette sostanze;

c) nel caso di risultati positivi, l'invio delle carcasse e delle frattaglie a uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.

2. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento autorizzato, ma che non è stato rispettato il periodo di sospensione, ne differisce la macellazione.

3. Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che gli animali presentati hanno subito un trattamento illecito, ne dispone l'abbattimento e l'invio alla distruzione o, se consentito, ad uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002, senza alcun indennizzo o altra forma compensatoria.

4. Se il trattamento illecito di cui al comma 1 è confermato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 27.

Cooperazione per l'attuazione dei controlli

1. Il personale, il responsabile dello stabilimento di macellazione e il privato, proprietario dello stabilimento di macellazione, nonché il proprietario o il detentore degli animali sono tenuti a cooperare e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché nel corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 28.

Informazioni alla Commissione europea e rafforzamento dei controlli

1. Il Ministero della salute informa annualmente la Commissione europea circa i risultati dei controlli di residui effettuati sugli animali e sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

2. Quando dai controlli di cui al comma 1, effettuati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si

rileva che sono stati utilizzati prodotti o sostanze non autorizzati per il trattamento degli animali di una determinata partita o si constata la presenza di tali prodotti o sostanze in una partita, o parte di essa, originaria di uno stesso stabilimento il Ministero della salute ne informa la Commissione europea.

3. Nei casi di cui al comma 2, anche se la rilevazione è riscontrata in un altro Stato membro, il Ministero della salute dispone per il rafforzamento dei controlli su tutte le partite di animali o di prodotti aventi la stessa origine. In particolare, le dieci partite successive aventi la stessa origine devono essere bloccate al posto di ispezione frontaliera, con contestuale deposito a titolo di acconto, da parte dello speditore o del suo mandatario, di una somma pari al 50 per cento delle spese previste per il controllo per la ricerca dei residui mediante prelievo di un campione rappresentativo di dette partite.

4. Qualora i controlli dimostrino la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati o siano stati superati i limiti massimi, si applicano le disposizioni degli articoli da 19 a 22 del regolamento (CE) n. 882/2004.

5. Il Ministero della salute informa la Commissione europea del risultato dei controlli rafforzati di cui al comma 3.

Art. 29.

Decretazione del Ministro della salute

1. Il Ministro della salute, con uno o più decreti, stabilisce:

a) le specialità medicinali da impiegare ai fini previsti dagli articoli 4 e 5, nonché le relative condizioni di utilizzazione, in particolare, il tempo di sospensione necessario;

b) i mezzi di identificazione degli animali trattati;

c) il modello della dichiarazione di scorta per gli animali destinati allo stabilimento di macellazione;

d) le indicazioni che devono essere riportate sulla ricetta medico-veterinaria;

e) i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli animali.

2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, restano in vigore i decreti adottati dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dell'articolo 7, comma 3, dell'articolo 13, comma 4, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

Art. 30.

Spese

1. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 26, limitatamente alle ipotesi di conferma o di accertato utilizzo, nonché degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25, sono a carico del titolare dell'azienda o dello stabilimento, non pubblici, o del detentore degli animali o dei prodotti.

2. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e 31, comma 2, sono a carico dello speditore o del suo mandatario.

3. Sono a carico del proprietario, senza alcun indennizzo, né altra forma compensatoria, le spese per il trasporto, la macellazione e la distruzione coatta degli animali o dei prodotti risultati positivi.

Art. 31.

Controlli effettuati in un altro Stato membro

1. Qualora il Ministero della salute ritenga che i controlli previsti dal presente decreto non siano correttamente eseguiti in un altro Stato membro, informa, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, l'autorità centrale di detto Stato membro affinché questa svolga le opportune indagini e prenda le misure necessarie che devono essere comunicate, unitamente alle decisioni prese e alle relative motivazioni, al Ministero della salute.

2. Nel caso in cui il Ministero della salute ritenga non sufficiente quanto comunicato dallo Stato membro ai sensi del comma 1, richiede allo stesso ulteriori interventi che possono comprendere una visita congiunta in loco senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; il Ministero della salute comunica alla Commissione europea sia i problemi insorti che le specifiche soluzioni adottate; in caso di mancato accordo il Ministero della salute chiede alla Commissione europea di incaricare un esperto affinché emetta un parere di merito e, in attesa di tale parere può disporre controlli specifici sulle partite di merce provenienti dagli stabilimenti o dagli allevamenti in questione, applicando, in caso di esito positivo dei controlli disposti, misure sanitarie cautelari che garantiscano la tutela della salute pubblica e della sanità animale. Eventuali ulteriori misure, da adottarsi secondo procedura comunitaria, sono eseguite tenuto conto del parere reso dall'esperto.

Art. 32.

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 1, per l'esercizio delle deroghe ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 2, 14, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 2, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.018 euro a 6.197 euro.

Art. 33.

Sospensione degli aiuti comunitari e delle autorizzazioni o riconoscimenti

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 32, il proprietario o il responsabile dello stabilimento di macellazione che contribuisce a dissimulare l'uso di sostanze vietate, è escluso dalla concessione degli aiuti comunitari per un periodo di dodici mesi.

2. L'accertamento con provvedimento esecutivo della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 32, comma 1, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle autorizzazioni o dei riconoscimenti ufficiali rilasciati, per un periodo di tempo da uno a tre mesi nonché, in caso di reiterazione della violazione, la revoca di tali provvedimenti.

Art. 34.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/74/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 35.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, e la legge 3 febbraio 1961, n. 4, sono abrogati.

Art. 36.

Disposizioni di copertura finanziaria

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STORACE, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *n)*

Categoria A - Sostanze a effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate

1) Stilbeni, loro derivati e loro sali e esteri.
2) Agenti antitiroidei.
3) Steroidi.
4) Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo).
5) ß-agonisti
6) Sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.

Categoria B - Medicinali veterinari[1] e agenti contaminanti

1) Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni.
2) Altri prodotti medicinali veterinari:
   a) Antielmintici;
   b) Cocci diostatici, compresi i nitroimidazoli;
   c) Carbammati e piretroidi;
   d) Tranquillanti;
   e) Antinfiammatori non steroidei (AINS);
   f) Altre sostanze esercitanti un'attività farmacologica.
3) Altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente:
   a) Composti organoclorurati, compresi i PCB;
   b) Composti organofosforati;
   c) Elementi chimici;
   d) Micotossine;
   e) Coloranti;
   f) Altri.

[1] Comprese le sostanze non registrate utilizzabili a fini veterinari.

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 13, comma 1)

Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria

Tipo di Animali Prodotti animali Categoria di sostanze	Animali delle specie bovina	Volatili da cortile	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Carni di coniglio e di selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento (*)	Miele
A 1	x	x	x			x	
2	x	x				x	
3	x	x	x			x	
4	x	x				x	
5	x	x				x	
6	x	x	x	x	x	x	
B 1	x	x	x	x	x	x	x
2a	x	x	x	x		x	
b	x	x			x	x	
c	x	x				x	x
d	x						
e	x	x		x		x	
f							
3a	x	x	x	x	x	x	x
b	x			x			x
c	x	x	x	x		x	x
d	x	x	x	x			
e		x					
f							

(*) La selvaggina selvatica è interessata solo per quanto concerne gli elementi chimici.

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 20, comma 1)

Strategia di campionamento

1. Il piano di sorveglianza dei residui mira ad esaminare e porre in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti alimentari di origine animale a livello degli allevamenti, dei mattatoi, delle industrie lattiero-casearie, degli stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio delle uova.

I campioni ufficiali devono essere prelevati conformemente al corrispondente capitolo dell'allegato IV.

Indipendentemente dal luogo di raccolta dei campioni ufficiali, il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana.

Gli Stati membri devono adottare ogni precauzione atta a garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante.

2. Per quanto riguarda le sostanze della categoria A, la sorveglianza deve ricercare i casi rispettivamente di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate. L'azione di siffatto campionamento deve essere concentrata secondo le disposizioni previste nel corrispondente capitolo dell'allegato IV.

I campioni devono essere mirati, tenendo conto dei seguenti criteri minimi: sesso, età, specie, sistema di ingrasso, qualsiasi informazione di cui disponga lo Stato membro e qualsiasi prova di impiego scorretto o abuso di sostanze di questa categoria.

I dettagli dei criteri di controllo mirato saranno stabiliti dalla decisione della Commissione di cui all'art. 15, paragrafo 1.

3. Per quanto riguarda le sostanze della categoria B, la sorveglianza deve in particolare avere per oggetto il controllo della conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, e dei residui di antiparassitari con i livelli massimi di cui all'allegato III della direttiva 86/363/CEE nonché il controllo della concentrazione degli agenti contaminanti per l'ambiente.

A meno che il prelievo casuale dei campioni possa essere debitamente motivato dagli Stati membri al momento della presentazione alla Commissione dei rispettivi piani nazionali di sorveglianza, tutti i campioni devono essere mirati secondo criteri fissati dalla decisione della Commissione di cui all'art. 20, comma 1.

ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 20, comma 1)

Livelli e frequenza di campionamento

L'obiettivo del presente allegato è definire il numero minimo di animali che devono essere sottoposti a campionamento. Ciascuno dei campioni può essere analizzato per individuare la presenza di una o più sostanze.

Capitolo 1

Bovini, suini, ovini, caprini, equini

1. Bovini.

Il numero minimo di animali da controllare annualmente per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,4 per cento dei bovini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,25% ripartiti come segue:

la metà dei campioni deve essere prelevata nell'allevamento su animali vivi; in deroga, il 25% dei campioni analizzati per la ricerca delle sostanze della categoria A 5 possono essere prelevati da materiali appropriati (alimenti per animali, acqua di abbeveraggio....);

la metà dei campioni deve essere prelevata nel mattatoio.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente deve essere attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,15%.

Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B1.

Il 30% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B2.

Il 10% dei campioni deve verificare le sostanze della categoria B3.

Il rimanente deve essere attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

2. *Suini.*

Il numero di animali da sottoporre a controllo annualmente per qualsiasi tipo di residui o sostanze deve essere almeno pari allo 0,05% dei suini macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,02 %.

Per gli Stati membri che procedono al prelievo di campioni nel mattatoio, devono essere effettuate, a livello dell'azienda, analisi complementari circa l'acqua potabile, gli alimenti per gli animali, gli escrementi o qualsiasi altro parametro appropriato.

In questo caso, il nunero minimo di allevamenti suini da visitare annualmente deve rappresentare almeno un allevamento per 100.000 suini macellati l'anno precedente.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata ogni anno su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,03%.

Deve essere seguita la stessa suddivisione per le sottocategorie previste per i bovini. Il rimanente sarà attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

3. *Montoni e capre.*

Il numero di animali da sottoporre a controllo per qualsiasi tipo di residuo o sostanza deve essere almeno pari allo 0,05 % dei montoni e capre di età superiore a tre mesi macellati l'anno precedente, con la seguente suddivisione:

Categoria A: 0,01%.

Ogni sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5% del numero totale dei campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 0,04%.

Per le sottocategorie deve essere seguita la stessa suddivisione prevista per i bovini.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza dello Stato membro.

4. *Equini.*

Il numero di campioni deve essere determinato da ciascuno Stato membro in funzione dei problemi individuati.

Capitolo 2

Polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame

Un campione comprende uno o più animali secondo le esigenze dei metodi analitici.

Per ciascuna categoria di volatili considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini e altro pollame) il numero minimo di campioni all'anno deve essere almeno pari a 1 per 200 tonnellate della produzione annuale (peso morto), con un minimo di cento campioni per ciascuna categoria di sostanza se la produzione annua della categoria di volatili considerata è superiore a 5000 tonnellate.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

Categoria A: 50% dei campioni totali.

L'equivalente di un quinto di tali campioni deve essere prelevato a livello dell'azienda.

Ciascuna sottocategoria della categoria A deve essere verificata annualmente su un minimo del 5% del numero totale di campioni da raccogliere per la categoria A.

Il rimanente sarà attribuito secondo l'esperienza e le informazioni di cui dispone lo Stato membro.

Categoria B: 50% dei campioni totali:

il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 1;

il 30 % deve verificare le sostanze della categoria B 2;

il 10 % deve verificare le sostanze della categoria B 3.

Il rimanente sarà attribuito secondo la situazione dello Stato membro.

Capitolo 3

Prodotti dell'acquacoltura

1. *Pesci di allevamento.*

Un campione è costituito da uno o più pesci, a seconda della dimensione del pesce considerato e delle esigenze del metodo analitico.

Gli Stati membri devono almeno rispettare i livelli e le frequenze di campionamento qui di seguito indicati, in base alla produzione annuale di pesci d'allevamento (espressa in tonnellate).

Il numero minimo di campioni raccolti annualmente deve essere almeno pari a 1 per 100 tonnellate della produzione annua.

Le sostanze ricercate e i campioni selezionati per l'analisi dovranno essere scelti in base all'impiego previsto di tali sostanze.

Deve essere rispettata la seguente suddivisione:

Categoria A: un terzo del totale dei campioni: tutti i campioni devono essere prelevati nell'azienda, su pesci in tutte le fasi dell'allevamento [1] compresi pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo.

Categoria B: due terzi del totale dei campioni: il prelievo di campioni deve essere effettuato:

a) preferibilmente nell'azienda, su pesci pronti per essere immessi sul mercato a fini di consumo;

b) nello stabilimento di trasformazione o a livello della vendita all'ingrosso, su pesci freschi, a condizione di potere, in caso di risultati positivi, risalire all'azienda di origine dei pesci («tracing back»).

In tutti i casi i campioni prelevati nell'azienda devono essere raccolti in base ad un minimo del 10% dei luoghi di produzione registrati.

2. *Altri prodotti dell'acquacoltura*

Se gli Stati membri hanno motivi per ritenere che prodotti veterinari o prodotti chimici sono utilizzati per altri prodotti dell'acquacoltura oppure quando si sospetti una contaminazione dell'ambiente, tali specie devono essere incluse nel piano di prelievo proporzionalmente alla rispettiva produzione come campioni supplementari rispetto a quelli prelevati per i pesci di acquacoltura.

[1] Per gli allevamenti in mare, in cui le condizioni di prelievo possono essere particolarmente difficili, si possono prelevare campioni negli alimenti in sostituzione dei campioni sui pesci.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, l'art. 5 e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.».

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.».

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi le modifiche necessarie in conformità dei seguenti principi:

a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

b) garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 1.

6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1999, n. 230.

— Le direttive 96/22/CE e 96/23/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L. 125.

— La direttiva 2003/74/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 ottobre 2003, n. L. 262.

— Il Regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L. 273.

— Il Regolamento (CE) n. 882/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 28 maggio 2004, n. L. 191.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca: «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, reca: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, reca: «Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.».

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.».

— Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, reca: «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».

— Il capo I del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, citato nelle premesse, reca: «Tutela della salute».

Nota all'art. 5:

— Per il regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note alle premesse.

Note all'art. 6:

— L'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 3. — 1. Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della salute oppure dalla Commissione europea a norma del Regolamento (CEE) 2309/93. Il Ministero della salute, tuttavia:

a) quando la situazione sanitaria lo richiede, può autorizzare la commercializzazione o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari, che sono stati autorizzati da un altro Stato membro in base alle disposizioni comunitarie;

b) in caso di malattie epidemiche gravi, consente temporaneamente l'impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica, senza preventiva autorizzazione di immissione sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato la Commissione delle Comunità europee delle condizioni di impiego particolareggiato.

2. L'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari destinati alla somministrazione ad animali le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano non può essere concessa a meno che:

a) l'impiego della sostanza o delle sostanze farmacologicamente attive contenute nel medicinale veterinario sia già stato autorizzato in altri medicinali veterinari dal Ministro della sanità alla data del 31 dicembre 1991;

b) la sostanza o le sostanze farmacologicamente attive siano incluse negli allegati I, II o III del regolamento CEE 2377/90 del Consiglio Comunità europea del 26 giugno 1990.

3. È vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'art. 4, comma 1, lettera *l)*, effettuate conformemente alla normativa vigente; la commercializzazione di alimenti ottenuti da animali trattati nel corso delle sperimentazioni può avvenire solo se è stato accertato dall'autorità sanitaria che tali alimenti non contengono residui che possano costituire un rischio per la salute umana.

4. Fatte salve le norme più severe è richiesta ricetta non ripetibile rilasciata da un medico veterinario per fornire al pubblico i seguenti medicinali:

a) medicinali, la cui fornitura o utilizzazione è soggetta a restrizioni in applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di psicotropi o di disposizioni comunitarie;

b) medicinali per i quali il veterinario deve prendere precauzioni particolari per evitare qualsiasi rischio inutile per:

1) le specie a cui è destinato il farmaco;

2) la persona che somministra il medicinale agli animali;

3) il consumatore di alimenti ottenuti dall'animale trattato;

4) l'ambiente;

c) medicinali destinati a trattamenti o a processi patologici che richiedono precise diagnosi preventive o dal cui uso possono derivare conseguenze tali da rendere difficile o da ostacolare ulteriori interventi diagnostici o terapeutici;

d) formule magistrali destinate agli animali;

e) nuovi medicinali veterinari contenenti un principio attivo la cui utilizzazione nei medicinali veterinari è autorizzata da meno di cinque anni, salvo eventuali deroghe che il Ministero della salute può stabilire all'atto del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio se, tenuto conto delle informazioni fornite dal richiedente o dell'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione del prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

4-*bis*. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce l'elenco dei medicinali veterinari non sottoposti all'obbligo della ricetta.

5. Ove non esistano medicinali autorizzati per una determinata malattia, al fine, in particolare, di evitare agli animali evidenti stati di sofferenza, il medico veterinario può somministrare ad uno o più animali che in una azienda determinata costituiscono gruppo, ovvero ad animali da compagnia e con l'osservanza del comma 6:

a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato in Italia per un'altra specie animale o per altri animali della stessa specie, ma per un'altra affezione;

b) in mancanza di tale medicinale, un medicinale autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo. In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da compagnia, è soggetto a prescrizione medica veterinaria non ripetibile;

c) se il medicinale di cui alla lettera *b)* non esiste e comunque, entro i limiti imposti dalla normativa vigente, un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute nella prescrizione veterinaria.

6. Nelle ipotesi previste dal comma 5 il medicinale, se somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, può contenere soltanto sostanze presenti in un medicinale veterinario autorizzato per essi e il medico veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti prodotti con gli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i tempi di attesa, a meno che non siano indicati sul medicinale impiegato per le specie interessate, non possono essere inferiori per le uova e per il latte, a sette giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso e frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a 500 gradi/giorno; alla vendita di tale medicinale si applica l'art. 32, comma 3. Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui carne e i cui prodotti sono designati al consumo umano, il Ministero della salute può dettare norme integrative sull'uso dei medicinali veterinari connesse alle caratteristiche dei medicinali stessi.

7. Il medico veterinario, qualora il medicinale sia somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono destinati al consumo umano, tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui ai commi 5 e 6 quali la data in cui gli animali sono stati esaminati, identificazione del proprietario, il numero di animali trattati, la diagnosi clinica, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la

documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

8. In deroga ai commi 3 e 4, è consentito ai medici veterinari stabiliti in un altro Stato membro, che esercitano la professione nel territorio italiano, portare e somministrare piccoli quantitativi di medicinali veterinari già preparati che non superino il fabbisogno quotidiano, esclusi comunque quelli dotati d'azione immunologica, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione alla commrcializzazione sia stata concessa dalle competenti autorità dello Stato membro in cui il medico veterinario è stabilito;

b) i medicinali veterinari siano trasportati dal medico veterinario nell'imballaggio d'origine del produttore;

c) i medicinali suddetti, se somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, abbiano una composizione qualitativamente e quantitativamente identica, per quanto riguarda i principi attivi, a quella dei prodotti il cui impiego è stato autorizzato;

d) il medico veterinario si tenga al corrente delle buone prassi veterinarie seguite nello Stato membro dove presta servizio; egli provvede affinché sia rispettato il tempo di attesa specificato sull'etichetta del medicinale veterinario, a meno che ragionevolmente sappia che, per osservare tali buone prassi veterinarie, dovrebbe essere indicato un tempo di attesa più lungo;

e) il medico veterinario non fornisce alcun medicinale veterinario al proprietario od al custode degli animali trattati;

f) il medico veterinario registri in modo dettagliato gli animali trattati, la diagnosi, i medicinali veterinari somministrati, il loro dosaggio, la durata del trattamento ed il tempo d'attesa applicato; queste registrazioni vanno tenute a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini d'ispezione, per almeno tre anni;

g) la varietà e la quantità di medicinali veterinari detenuti dal medico veterinario non superino quelle generalmente necessarie per le esigenze quotidiane di una buona prassi veterinaria.

8-*bis*. I medicinali veterinari non ricadenti nelle categorie elencate al comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile, previa autorizzazione del Ministero della salute.».

— Il regolamento (CEE) n. 2309 del 1993, è pubblicato nella GUCE 24 agosto 1993, n. L. 214.

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— La decisione 98/390/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 giugno 1998, n. L. 175.

Nota all'art. 15:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 19:

— Per il regolamento (CE) n. 882/2004 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 20:

— L'art. 4, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, citato nelle premesse, così recita:

«Art. 4. — 1. Per ottenere il rilascio della autorizzazione alla commercializzazione, da parte del Ministero della salute, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che deve essere stabilito nel territorio comunitario, è tenuto a presentare al Ministero stesso domanda corredata con le informazioni ed i documenti seguenti:

a) - g) (omissis);

h) indicazione del tempo di attesa che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del medicinale veterinario all'animale nelle normali condizioni d'impiego e l'ottenimento dei prodotti alimentari dall'animale trattato, per garantire che detti prodotti non contengano residui in quantità superiori ai limiti massimi fissati. Il richiedente indica e giustifica un livello limite dei residui tale da poter essere ammesso negli alimenti senza rischi per il consumatore, unitamente a metodi di analisi di routine che possono essere utilizzati dalle competenti autorità sanitarie per l'individuazione dei residui;».

— Il regolamento (CEE) n. 2377 del 1990, è pubblicato nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. 224.

Nota agli articoli 23 e 25:

— Per il Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 26:

— Per il Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note alle premesse.

Note all'art. 28:

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.».

— Per il regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 29:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, recante: «Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/ CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.

Nota all'art. 31:

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.».

Note all'art. 34:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la direttiva 2003/74/CE, vedi note alle premesse.

Note all'art. 35:

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante: «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (b)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti», abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1999, n. 230.

— Per i riferimenti della legge 3 febbraio 1961, n. 4, si veda nelle note alle premesse.

06G0177

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi in atto nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3515).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della regione Siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato d'emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004-2005;

Considerato che gli eventi calamitosi sopra citati hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonché frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, causando ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Viste le note del 5 aprile 2006 dell'assessore alla regione Siciliana con delega alla protezione civile;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana in data 11 aprile 2006 nel corso di un'apposita riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile a cui ha partecipato l'assessore alla presidenza della regione Siciliana con delega alla protezione civile;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Siciliana è nominato Commissario delegato per ciascuno degli eventi calamitosi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento delle situazioni emergenziali di cui in premessa, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal Commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze;

d) all'individuazione dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006.

4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato è autorizzato a costituire una apposita struttura, composta da personale in posizione di comando o distacco nel limite di sei unità, appartenente ad amministrazioni dello Stato, della regione e di altri enti pubblici locali, anche territoriali.

5. Il personale della struttura commissariale di cui al comma 4 è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili *procapite*.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, il Commissario delegato è autorizzato altresì ad avvalersi di un consulente, cui corrispondere un compenso su base annua non superiore ad euro 20.000,00 lordi. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, e previsti nella presente ordinanza, si provvede con le seguenti risorse finanziarie:

quanto a euro 576.000,00 all'anno per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a carico delle risorse spettanti alla regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 266 del 2005;

quanto a euro 5.000.000,00, a carico della regione Siciliana;

quanto a euro 1.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, così come integrata dall'art. 4, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sui fondi non ancora impegnati;

quanto a euro 2.500.000,00, utilizzando i ribassi d'asta rivenienti dall'Accordo di programma quadro del 21 marzo 2005 «Tutela delle acque e gestione integrata» e «Risorse idriche», da utilizzare per gli interventi da porre in essere per il ripristino dei danni subiti dalle reti irrigue e scolanti e dai canali; l'utilizzo di tali risorse avviene previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per gli interventi da porre in essere nei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) e di cui alla presente ordinanza, si provvede:

quanto a euro 3.800.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, così come integrata dall'art. 4, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sui fondi non ancora impegnati;

quanto a euro 113.000,00 all'anno per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a carico delle risorse spettanti alla regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 266 del 2005;

il predetto complessivo importo è destinato quanto al 40% agli interventi relativi a Porto Empedocle e quanto al 60% agli interventi relativi a Mezzojuso.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis, ter, quater, quinquies, sexies,* nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis;*

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza delle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04210

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2006.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa. (Ordinanza n. 3516).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2006 con il quale è stato esteso all'isola di Linosa, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di

emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 18 novembre 2004, n. 3382 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 4 marzo 2005, n. 3410, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime»;

Vista la nota del Presidente della regione Siciliana del 5 aprile 2006 nella quale viene evidenziata sia la necessità di apportare ulteriori integrazioni alle citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3350/2004 e 3410/2005 che l'esigenza di prevedere nuovi interventi, indispensabili per il definitivo superamento del contesto emergenziale;

Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versano le strutture portuali e aeroportuali dell'isola di Linosa e l'urgente necessità di realizzare opere di adeguamento, al fine di rispondere efficacemente alle necessità di trasporto di merci e persone, nonché di consentire anche attività di soccorso e di assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteomarine avverse;

Considerato altresì, che la situazione di costante emergenza provocata dal rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che interessa particolarmente le isole Pelagie, è resa ancor più grave dalle frequenti e prolungate interruzioni dei collegamenti con la terraferma per avverse condizioni meteomarine, sì da far ritenere oltremodo necessario garantire almeno i rifornimenti di generi di prima necessità e di materiale igienico-sanitario;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Ravvisata, quindi, la necessità di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità che al ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alla necessità di fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2006, in un contesto di interventi di somma urgenza, il Commissario delegato dispone l'adeguamento, l'ampliamento e la messa in sicurezza dei punti di attracco di Scalo Vecchio, Cala Mannarazza, Cala Pozzolana di Ponente dell'isola di Linosa, sulla base della progettazione esecutiva predisposta dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - SIIT Sicilia e Calabria - Settore infrastrutture.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, in considerazione dell'accresciuto numero di sbarchi di immigrati extracomunitari sull'isola di Linosa, all'affidamento dei lavori di ristrutturazione del Centro Polivalente locale da utilizzare per le necessità della comunità isolana e per l'accoglienza degli immigrati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a euro 2.500.000,00 si provvede a carico del bilancio della regione Siciliana, computando i relativi oneri sulle somme all'uopo stanziate dall'Assessorato regionale lavori pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2, stimati in complessivi € 250.000,00, si provvede, quanto a euro 125.000,00 con fondi a carico della regione Siciliana, e quanto a euro 125.000,00 a carico del Fondo della protezione civile a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 2.

1. Al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità, derivanti da fenomeni di caduta sugli arenili di massi provenienti dalle sovrastanti pareti rocciose, il Commissario delegato autorizza, in termini di somma urgenza stante l'approssimarsi della stagione estiva che determina un incremento di presenze sull'isola, la realizzazione delle opere e dei lavori occorrenti per il consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti gli arenili stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi euro 800.000,00, si provvede, quanto a euro 400.000,00 con fondi a carico del bilancio della regione Siciliana, e quanto a euro 400.000,00 a carico del Fondo della protezione civile a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 3.

1. Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi in via di prevenzione a tutela degli interessi fondamentali della popolazione rispetto a situazioni di pericolo derivanti da avverse condizioni meteo marine nel territorio insulare siciliano tenuto conto altresì della ineludibile esigenza di rispondere efficacemente alle necessità di trasporto di merci e persone, nonché

di consentire anche attività di soccorso e di assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteomarine avverse, è autorizzato l'acquisto, da parte del Commissario delegato, di un'unità navale di tipologia «supply utility vessel», da individuare tra le navi già esistenti, da utilizzare da parte del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera, nella ricorrenza di situazioni che impediscano la navigazione e l'attracco degli ordinari mezzi navali, sì da garantire i collegamenti finalizzati ai rifornimenti di emergenza.

2. Ai fini dell'esperimento, da parte del Commissario delegato, di apposita procedura concorsuale accelerata per l'acquisizione della sopradescritta unità navale, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alla cui disponibilità verrà assegnata la nave, da impiegare anche su richiesta della regione Siciliana e previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, provvede alla redazione della specifica tecnica descrittiva delle caratteristiche del mezzo navale in parola.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi euro 5.000.000,00, si provvede, quanto a euro 2.500.000,00 con fondi a carico del bilancio della regione Siciliana, a valere sulle risorse di cui alla legge 31 dicembre 1991, così come integrata dall'art. 4, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 4.

1. Allo scopo di fornire adeguato supporto logistico ai mezzi aerei impegnati nelle attività di pattugliamento e soccorso, con particolare riguardo al fenomeno dell'immigrazione clandestina nell'area delle isole Pelagie e di implementare le necessarie condizioni di sicurezza per l'effettuazione dei collegamenti aerei con le isole di Lampedusa e Linosa, il Commissario delegato dispone l'effettuazione degli interventi di seguito elencati, da eseguirsi sulla base della progettazione esecutiva del Ministero delle infrastrutture e trasporti — SIIT Sicilia e Calabria — Settore infrastrutture:

a) adeguamento e ampliamento delle piazzole elicotteristiche e realizzazione di un hangar per il ricovero di elicotteri presso l'isola di Lampedusa;

b) ampliamento, sistemazione, realizzazione di sistemi di abilitazione al volo notturno, delle elisuperfici presenti sull'isola di Linosa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in complessivi euro 3.700.000,00, si provvede, quanto a euro 2.500.000,00 con fondi a carico del bilancio regione Siciliana e quanto a euro 1.200.000,00 con le risorse finanziarie a valere sul Fondo della protezione civile, a titolo di anticipazione rispetto alle risorse che potranno rendersi disponibili per lo scopo nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato per le attività di competenza di cui alla presente ordinanza, nonché alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004 e 3410/2005, si avvale del direttore generale del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana quale soggetto attuatore, i cui compiti saranno oggetto di puntuali direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.

2. Al soggetto attuatore è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti riconosciuti al Commissario delegato.

3. La struttura commissariale di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3350/2004 così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3410/2005, in relazione ai maggiori compiti di cui alla presente ordinanza è implementata di due ulteriori unità scelte fiduciariamente dal Commissario delegato tenuto conto delle professionalità richieste rispetto alle attività da espletare.

4. Al personale di cui al precedente comma 3 è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva pari a quella riconosciuta al dipendente del dipartimento della protezione civile, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3350/2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 4, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

6. Il personale componente la struttura commissariale che collabora a qualsiasi titolo con il Dipartimento della protezione civile, permane nella stessa posizione sino al termine dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 e 7 aprile 2006, presso il Dipartimento medesimo.

Art. 6.

1. Le risorse economiche di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, e 4, poste a carico del bilancio della Regione siciliana, vengono trasferite entro trenta giorni sull'apposita contabilità speciale n. 3048 istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al Commissario delegato emergenza isola di Lampedusa.

Art. 7.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in osservanza della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, le deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza 16 aprile 2004, n. 3350.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A04211

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.124 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 21 febbraio e 27 marzo 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2006.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2006, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indi-

cato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04235

DECRETO 21 aprile 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.124 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 2005, 25 gennaio, 21 febbraio e 27 marzo 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 dicembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 dicembre 2005.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 1 giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04236

DECRETO 21 aprile 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 19 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.124 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio e 27 marzo 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2016, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 febbraio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 febbraio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto 21 febbraio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 21 febbraio 2006, entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 21 febbraio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 90 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04237

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2006.

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, a valere dai mesi di gennaio, febbraio, luglio e ottobre 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella prte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2004, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro e dell'indennità di trasferta per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, riferito ai mesi di febbraio e dicembre 2004;

Esaminato il rinnovo economico del 19 gennaio 2006 stipulato tra Federmeccanica, Assistal e FIM-CISL, UILM-UIL e FIOM, relativo al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti del 7 maggio 2003;

Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di gennaio, febbraio, luglio e ottobre 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo, medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza gennaio, febbraio, luglio e ottobre 2006.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;

g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Art. 3.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 aprile 2006

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE	OPERAI					GENNAIO 2006
	1°	2°	3°	4°	5°	5° PCP
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	12.397,20	13.495,56	14.727,00	15.306,60	16.290,72	16.290,72
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
TOTALE "A"	**13.186,80**	**14.396,76**	**15.752,76**	**16.393,56**	**17.481,72**	**17.822,64**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	84,61	92,37	101,07	105,18	112,17	114,35
Tredicesima mensilita'	1.098,90	1.199,73	1.312,73	1.366,13	1.456,81	1.485,22
TOTALE "B"	**1.183,51**	**1.292,10**	**1.413,80**	**1.471,31**	**1.568,98**	**1.599,57**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,08%)	4.610,00	5.032,99	5.507,03	5.731,05	6.111,46	6.230,65
Inail (6,1%)	876,59	957,02	1.047,16	1.089,76	1.162,09	1.184,76
TOTALE "C"	**5.486,58**	**5.990,01**	**6.554,19**	**6.820,81**	**7.273,56**	**7.415,40**
Trattamento fine rapporto	1.064,47	1.162,14	1.271,60	1.323,32	1.411,16	1.438,68
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	188,59	205,89	225,29	234,45	250,01	254,89
(*)Fondo di Previdenza complementare	162,78	177,05	193,06	200,60	213,39	217,82
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,28	17,71	19,31	20,06	21,34	21,78
COSTO MEDIO ANNUO	**21.289,00**	**23.241,66**	**25.430,01**	**26.464,11**	**28.220,16**	**28.770,79**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,37**	**14,60**	**15,97**	**16,62**	**17,73**	**18,07**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,54	0,59	0,65	0,68	0,72	0,74
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,18	0,19	0,21	0,22	0,24	0,24
TOTALE INCIDENZE	**0,72**	**0,78**	**0,86**	**0,90**	**0,96**	**0,98**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,09**	**15,38**	**16,83**	**17,52**	**18,69**	**19,05**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE				IMPIEGATI			GENNAIO 2006	
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	13.495,56	14.727,00	15.306,60	16.290,72	17.302,20	18.567,96	20.095,68	20.095,68
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.368,00
TOTALE "A"	**14.396,76**	**15.752,76**	**16.393,56**	**17.481,72**	**18.593,64**	**20.002,68**	**22.406,88**	**23.062,20**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.2)	92,37	101,07	105,18	112,17	119,30	128,34	143,77	147,97
Tredicesima mensilita'	1.199,73	1.312,73	1.366,13	1.456,81	1.549,47	1.666,89	1.867,24	1.921,85
TOTALE "B"	**1.292,10**	**1.413,80**	**1.471,31**	**1.568,98**	**1.668,77**	**1.795,23**	**2.011,01**	**2.069,82**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	4.684,69	5.125,94	5.334,45	5.688,54	6.050,36	6.508,86	7.291,18	7.504,42
Inail (6,1%)	957,02	1.047,16	1.089,76	1.162,09	1.236,01	1.329,67	1.489,49	1.533,05
TOTALE "C"	**5.641,71**	**6.173,10**	**6.424,21**	**6.850,63**	**7.286,36**	**7.838,53**	**8.780,67**	**9.037,47**
Trattamento fine rapporto	1.162,14	1.271,60	1.323,32	1.411,16	1.500,92	1.614,66	1.808,73	1.861,63
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	205,89	225,29	234,45	250,01	265,91	286,06	320,45	329,82
(*)Fondo di Previdenza complementare	177,05	193,06	200,60	213,39	226,54	242,99	272,12	280,64
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	17,71	19,31	20,06	21,34	22,65	24,30	27,21	28,06
COSTO MEDIO ANNUO	**22.893,37**	**25.048,91**	**26.067,51**	**27.797,23**	**29.564,80**	**31.804,46**	**35.627,07**	**36.669,65**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,38**	**15,73**	**16,37**	**17,46**	**18,57**	**19,98**	**22,38**	**23,03**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,59	0,64	0,67	0,71	0,76	0,81	0,91	0,94
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25	0,27	0,30	0,31
TOTALE INCIDENZE	**0,78**	**0,85**	**0,89**	**0,94**	**1,01**	**1,08**	**1,21**	**1,25**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**15,16**	**16,58**	**17,26**	**18,40**	**19,58**	**21,06**	**23,59**	**24,28**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE	OPERAI					FEBBRAIO 2006
	1°	2°	3°	4°	5°	5° PCP
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	12.397,20	13.495,56	14.727,00	15.306,60	16.290,72	16.290,72
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
UNA TANTUM	112,94	112,94	112,94	112,94	112,94	112,94
TOTALE "A"	**13.299,74**	**14.509,70**	**15.865,70**	**16.506,50**	**17.594,66**	**17.935,58**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	84,61	92,37	101,07	105,18	112,17	114,35
Tredicesima mensilita'	1.098,90	1.199,73	1.312,73	1.366,13	1.456,81	1.485,22
TOTALE "B"	**1.183,51**	**1.292,10**	**1.413,80**	**1.471,31**	**1.568,98**	**1.599,57**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,08%)	4.646,23	5.069,22	5.543,26	5.767,28	6.147,69	6.266,88
Inail (6,1%)	883,48	963,91	1.054,05	1.096,65	1.168,98	1.191,64
TOTALE "C"	**5.529,70**	**6.033,13**	**6.597,31**	**6.863,93**	**7.316,68**	**7.458,52**
Trattamento fine rapporto	1.064,47	1.162,14	1.271,60	1.323,32	1.411,16	1.438,68
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	188,59	205,89	225,29	234,45	250,01	254,89
(*)Fondo di Previdenza complementare	162,78	177,05	193,06	200,60	213,39	217,82
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,28	17,71	19,31	20,06	21,34	21,78
COSTO MEDIO ANNUO	**21.445,06**	**23.397,72**	**25.586,07**	**26.620,18**	**28.376,22**	**28.926,85**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,47**	**14,70**	**16,07**	**16,72**	**17,82**	**18,17**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,55	0,60	0,65	0,68	0,73	0,74
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,24
TOTALE INCIDENZE	**0,73**	**0,80**	**0,86**	**0,90**	**0,97**	**0,98**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,20**	**15,50**	**16,93**	**17,62**	**18,79**	**19,15**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE	IMPIEGATI							FEBBRAIO 2006
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	13.495,56	14.727,00	15.306,60	16.290,72	17.302,20	18.567,96	20.095,68	20.095,68
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.368,00
UNA TANTUM	112,94	112,94	112,94	112,94	112,94	112,94	112,94	112,94
TOTALE "A"	**14.509,70**	**15.865,70**	**16.506,50**	**17.594,66**	**18.706,58**	**20.115,62**	**22.519,82**	**23.175,14**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.2)	92,37	101,07	105,18	112,17	119,30	128,34	143,77	147,97
Tredicesima mensilita'	1.199,730	1.312,730	1.366,130	1.456,810	1.549,470	1.666,890	1.867,240	1.921,850
TOTALE "B"	**1.292,102**	**1.413,803**	**1.471,314**	**1.568,976**	**1.668,770**	**1.795,231**	**2.011,007**	**2.069,821**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	4.718,42	5.159,66	5.368,18	5.722,26	6.084,08	6.542,58	7.324,91	7.538,15
Inail (6,1%)	963,91	1.054,05	1.096,65	1.168,98	1.242,90	1.336,56	1.496,38	1.539,94
TOTALE "C"	**5.682,33**	**6.213,71**	**6.464,82**	**6.891,24**	**7.326,98**	**7.879,14**	**8.821,29**	**9.078,09**
Trattamento fine rapporto	1.162,14	1.271,60	1.323,32	1.411,16	1.500,92	1.614,66	1.808,73	1.861,63
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	205,89	225,29	234,45	250,01	265,91	286,06	320,45	329,82
(*)Fondo di Previdenza complementare	177,05	193,06	200,60	213,39	226,54	242,99	272,12	280,64
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	17,71	19,31	20,06	21,34	22,65	24,30	27,21	28,06
COSTO MEDIO ANNUO	**23.046,92**	**25.202,46**	**26.221,07**	**27.950,79**	**29.718,35**	**31.958,01**	**35.780,63**	**36.823,21**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,48**	**15,83**	**16,47**	**17,56**	**18,67**	**20,07**	**22,48**	**23,13**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,59	0,64	0,67	0,71	0,76	0,82	0,92	0,94
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25	0,27	0,30	0,31
TOTALE INCIDENZE	**0,78**	**0,85**	**0,89**	**0,94**	**1,01**	**1,09**	**1,22**	**1,25**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**15,26**	**16,68**	**17,36**	**18,50**	**19,68**	**21,16**	**23,70**	**24,38**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE			OPERAI			LUGLIO 2006
	1°	2°	3°	4°	5°	5° PCP
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	12.397,20	13.495,56	14.727,00	15.306,60	16.290,72	16.290,72
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
UNA TANTUM	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94
TOTALE "A"	**13.459,74**	**14.669,70**	**16.025,70**	**16.666,50**	**17.754,66**	**18.095,58**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	84,61	92,37	101,07	105,18	112,17	114,35
Tredicesima mensilita'	1.098,90	1.199,73	1.312,73	1.366,13	1.456,81	1.485,22
TOTALE "B"	**1.183,51**	**1.292,10**	**1.413,80**	**1.471,31**	**1.568,98**	**1.599,57**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,08%)	4.697,55	5.120,55	5.594,59	5.818,61	6.199,02	6.318,21
Inail (6,1%)	893,24	973,67	1.063,81	1.106,41	1.178,74	1.201,40
TOTALE "C"	**5.590,79**	**6.094,22**	**6.658,40**	**6.925,02**	**7.377,76**	**7.519,61**
Trattamento fine rapporto	1.064,47	1.162,14	1.271,60	1.323,32	1.411,16	1.438,68
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	188,59	205,89	225,29	234,45	250,01	254,89
(*)Fondo di Previdenza complementare	162,78	177,05	193,06	200,60	213,39	217,82
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,28	17,71	19,31	20,06	21,34	21,78
COSTO MEDIO ANNUO	**21.666,15**	**23.618,81**	**25.807,16**	**26.841,26**	**28.597,31**	**29.147,94**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,61**	**14,84**	**16,21**	**16,86**	**17,96**	**18,31**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,55	0,60	0,66	0,69	0,73	0,75
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,18	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25
TOTALE INCIDENZE	**0,73**	**0,80**	**0,88**	**0,92**	**0,97**	**1,00**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,34**	**15,64**	**17,09**	**17,78**	**18,93**	**19,31**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE				IMPIEGATI			LUGLIO 2006	
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	13.495,56	14.727,00	15.306,60	16.290,72	17.302,20	18.567,96	20.095,68	20.095,68
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.368,00
UNA TANTUM	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94
TOTALE "A"	**14.669,70**	**16.025,70**	**16.666,50**	**17.754,66**	**18.866,58**	**20.275,62**	**22.679,82**	**23.335,14**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.2)	92,37	101,07	105,18	112,17	119,30	128,34	143,77	147,97
Tredicesima mensilita'	1.199,730	1.312,730	1.366,130	1.456,810	1.549,470	1.666,890	1.867,240	1.921,850
TOTALE "B"	**1.292,102**	**1.413,803**	**1.471,314**	**1.568,976**	**1.668,770**	**1.795,231**	**2.011,007**	**2.069,821**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	4.766,19	5.207,44	5.415,95	5.770,04	6.131,86	6.590,36	7.372,68	7.585,92
Inail (6,1%)	973,67	1.063,81	1.106,41	1.178,74	1.252,66	1.346,32	1.506,14	1.549,70
TOTALE "C"	**5.739,86**	**6.271,25**	**6.522,36**	**6.948,78**	**7.384,51**	**7.936,68**	**8.878,82**	**9.135,62**
Trattamento fine rapporto	1.162,14	1.271,60	1.323,32	1.411,16	1.500,92	1.614,66	1.808,73	1.861,63
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	205,89	225,29	234,45	250,01	265,91	286,06	320,45	329,82
(*)Fondo di Previdenza complementare	177,05	193,06	200,60	213,39	226,54	242,99	272,12	280,64
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	17,71	19,31	20,06	21,34	22,65	24,30	27,21	28,06
COSTO MEDIO ANNUO	**23.264,46**	**25.420,00**	**26.438,60**	**28.168,32**	**29.935,89**	**32.175,55**	**35.998,16**	**37.040,74**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,61**	**15,97**	**16,61**	**17,69**	**18,80**	**20,21**	**22,61**	**23,27**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,60	0,65	0,68	0,72	0,77	0,82	0,92	0,95
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,27	0,30	0,31
TOTALE INCIDENZE	**0,80**	**0,86**	**0,90**	**0,96**	**1,02**	**1,09**	**1,22**	**1,26**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**15,41**	**16,83**	**17,51**	**18,65**	**19,82**	**21,30**	**23,83**	**24,53**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE			**OPERAI**			**OTTOBRE 2006**
	1°	**2°**	**3°**	**4°**	**5°**	**5° PCP**
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	12.584,76	13.714,92	14.985,72	15.580,32	16.590,72	16.590,72
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
UNA TANTUM	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94
TOTALE "A"	**13.647,30**	**14.889,06**	**16.284,42**	**16.940,22**	**18.054,66**	**18.395,58**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	85,81	93,78	102,73	106,94	114,09	116,28
Tredicesima mensilita'	1.114,53	1.218,01	1.334,29	1.388,94	1.481,81	1.510,22
TOTALE "B"	**1.200,34**	**1.311,79**	**1.437,02**	**1.495,88**	**1.595,90**	**1.626,50**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,08%)	4.763,12	5.197,23	5.685,04	5.914,30	6.303,90	6.423,08
Inail (6,1%)	905,71	988,25	1.081,01	1.124,60	1.198,68	1.221,35
TOTALE "C"	**5.668,83**	**6.185,48**	**6.766,05**	**7.038,90**	**7.502,58**	**7.644,43**
Trattamento fine rapporto	1.079,61	1.179,85	1.292,48	1.345,42	1.435,38	1.462,90
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	191,27	209,03	228,99	238,36	254,30	259,18
(*)Fondo di Previdenza complementare	165,21	179,91	196,43	204,16	217,29	221,72
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,52	17,99	19,64	20,42	21,73	22,17
COSTO MEDIO ANNUO	**21.969,09**	**23.973,11**	**26.225,03**	**27.283,36**	**29.081,85**	**29.632,48**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,80**	**15,06**	**16,47**	**17,14**	**18,27**	**18,61**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,56	0,61	0,67	0,70	0,74	0,76
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,18	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25
TOTALE INCIDENZE	**0,74**	**0,81**	**0,89**	**0,93**	**0,98**	**1,01**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,54**	**15,87**	**17,36**	**18,07**	**19,25**	**19,62**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita' (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(ACCORDO 19 GENNAIO 2006 PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE				IMPIEGATI			OTTOBRE 2006	
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	13.714,92	14.985,72	15.580,32	16.590,72	17.634,12	18.924,24	20.489,40	20.489,40
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.368,00
UNA TANTUM	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94	272,94
TOTALE "A"	**14.889,06**	**16.284,42**	**16.940,22**	**18.054,66**	**19.198,50**	**20.631,90**	**23.073,54**	**23.728,86**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.2)	93,78	102,73	106,94	114,09	121,43	130,63	146,29	150,50
Tredicesima mensilita'	1.218,010	1.334,290	1.388,940	1.481,810	1.577,130	1.696,580	1.900,050	1.954,660
TOTALE "B"	**1.311,790**	**1.437,023**	**1.495,880**	**1.595,901**	**1.698,560**	**1.827,207**	**2.046,343**	**2.105,158**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (29,86%)	4.837,57	5.291,62	5.505,02	5.867,66	6.239,86	6.706,29	7.500,80	7.714,04
Inail (6,1%)	988,25	1.081,01	1.124,60	1.198,68	1.274,72	1.370,01	1.532,31	1.575,88
TOTALE "C"	**5.825,83**	**6.372,63**	**6.629,62**	**7.066,34**	**7.514,58**	**8.076,30**	**9.033,11**	**9.289,91**
Trattamento fine rapporto	1.179,85	1.292,48	1.345,42	1.435,38	1.527,71	1.643,42	1.840,51	1.893,41
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	209,03	228,99	238,36	254,30	270,66	291,16	326,08	335,45
(*)Fondo di Previdenza complementare	179,91	196,43	204,16	217,29	230,86	247,63	277,24	285,76
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	17,99	19,64	20,42	21,73	23,09	24,76	27,72	28,58
COSTO MEDIO ANNUO	**23.613,45**	**25.831,61**	**26.874,08**	**28.645,61**	**30.463,96**	**32.742,37**	**36.624,55**	**37.667,13**
COSTO MEDIO ORARIO	**14,83**	**16,23**	**16,88**	**17,99**	**19,14**	**20,57**	**23,01**	**23,66**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,60	0,66	0,69	0,73	0,78	0,84	0,94	0,96
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,28	0,31	0,32
TOTALE INCIDENZE	**0,80**	**0,88**	**0,92**	**0,97**	**1,04**	**1,12**	**1,25**	**1,28**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**15,63**	**17,11**	**17,80**	**18,96**	**20,18**	**21,69**	**24,26**	**24,94**

Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

06A04081

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Moda Uomo - Soc. Coop. a r.l.», in Porto Cesareo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Lecce in data 2 maggio 2005 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Moda Uomo - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Porto Cesareo (Lecce) (codice fiscale 03579050752), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Massimo Pozzi, nato a Lecce il 5 gennaio 1953, con studio a Roma in via del Caravita n. 5 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04209

DECRETO 22 marzo 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Frigo Express società cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», in Pomigliano d'Arco, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione ministeriale a seguito di mancata revisione in data 21 febbraio 2005;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Frigo Express società cooperativa di produzione e lavoro a S.r.l.», con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli) (codice fiscale 03036741218), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Giuseppina Acampora, nata a Agerola (Napoli) il 22 agosto 1964, ivi domiciliata in piazza Paolo Capasso n. 32, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04208

DECRETO 27 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Andriace a r.l.», in Scanzano di Montalbano Jonico, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1986 con il quale la società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria Andriace a r.l.», con sede in Scanzano di Montalbano Jonico (Matera) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Carlo Palazzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 ed ivi residente in Corso Galliano, 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Carlo Palazzo, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04082

DECRETO 29 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania S. Sebastiano al Vesuvio n. 66 S.c. a r.l.», in Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «Regione Campania S. Sebastiano al Vesuvio n. 66 S.c. a r.l.», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, e l'avv. Schettino Attilio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota inviata dall'avv. Schettino Attilio al Ministero delle attività produttive in data 22 dicembre 2005, prot. n. 1582075, con la quale si rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, domiciliato presso il prof. Giulio D'Andrea a Napoli, corso Umberto I, n. 154, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Regione Campania S. Sebastiano al Vesuvio n. 66 S.c. a r.l.», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e art. 18 legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 25 novembre 2005, in sostituzione dell'avv. Attilio Schettino, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04067

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Antonino Azzarà a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1994 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Nuoro è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato l'avv. Sebastiano Francesco Poggiu commissario liquidatore del consorzio agrario di Nuoro;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato onorevole Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario di Nuoro;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Nuoro;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Nuoro è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore del dott. Antonino Azzarà, nato a Motta San Giovanni (Reggio Calabria) il 28 febbraio 1948, in sostituzione dell'avv. Sebastiano Francesco Poggiu.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04070

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Emilio Bolla, del dott. Giuseppe Lonero e del dott. Giovanni Morzenti a commissari liquidatori del Consorzio agrario di Torino.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario di Torino è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati il dott. Giovanni Morzenti, il dott. Giuseppe Lonero e il dott. Mario Boidi a commissari liquidatori del Consorzio agrario di Torino;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di Consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive dcl 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del Consorzio agrario di Torino;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del consorzio agrario di Torino;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario di Torino è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori del dott. Emilio Bolla, nato a Bricherasio (Torino) il 17 maggio 1959, in sostituzione del dott. Mario Boidi; dott. Giovanni Morzenti confermato; dott. Giuseppe Lonero confermato.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04071

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Nazzareno Salerno a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Cosenza è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2005 con il quale è stato nominato il dott. Francesco Antonio Santo commissario liquidatore del Consorzio agrario di Cosenza;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di Consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi

agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa e con autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'azione volta alla definizione della procedura e di creare i presupposti per un puntuale adempimento degli oneri connessi all'esecuzione del concordato, in caso di sua approvazione, anche in vista dei passaggi finalizzati alla ricostituzione ordinaria degli organi, ovvero, in caso di non approvazione da parte del tribunale, alla concretizzazione di idonee soluzioni di sbocco della procedura;

Considerata pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Cosenza è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore del geom. Salerno Nazzareno, nato a Serra San Bruno (Vibo Valentia) il 1° marzo 1965 in sostituzione del dott. Francesco Antonio Santo.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04072

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina dell'avv. Donato Salinari a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Taranto.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Taranto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato il dott. Eligio Giovanni Battista Terrenzio, commissario liquidatore del Consorzio agrario di Taranto;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di Consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario di Taranto;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza

di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Taranto è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore del dott. Donato Salinari, nato a Taranto, il 27 ottobre 1953, in sostituzione del dott. Eligio Giovanni Battista Terrenzio.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04073

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del prof. avv. Gianluca Brancadoro, del dott. Antonio Bucciarelli e dell'avv. Giandonato Morra a commissari liquidatori del Consorzio agrario di Teramo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1997 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Teramo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati il dott. Paolo Gatti, il dott. Rocco Marinucci e il prof. Gianluca Brancadoro commissari liquidatori del Consorzio agrario di Teramo;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario di Teramo;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Teramo è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori di:

dott. Antonio Bucciarelli, nato a Sant'Omero (Teramo) il 18 giugno 1964, in sostituzione del dott. Rocco Marinucci;

avv. Giandonato Morra, nato a Foggia il 14 gennaio 1959 in sostituzione del dott. Paolo Gatti;

prof. Gianluca Brancadoro, confermato.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04074

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Benevento Elio, del dott. Carmine Pone e del dott. Claudio Pignataro a commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati il dott. Elio Benevento, il dott. Gianluigi Schillaci Franza e il dott. Elio Belleca Brancoli commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori di:

avv. Carmine Pone, nato a Sant'Anastasia (Napoli) il 9 dicembre 1959, in sostituzione del dott. Elio Bellecca;

dott. Claudio Pignataro, nato a Roccadaspide (Salerno) l'8 settembre 1959 in sostituzione del dott. Gianluigi Schillaci Franza;

dott. Elio Benevento, confermato.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04075

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, del dott. Gianpietro Scherini e del dott. Luciano Salerno a commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati l'avv. Maria Elena Galbiati, il rag. Gualtiero Terrazzini e il dott. Luciano Salerno commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Como - Sondrio è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori di:

dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958, in sostituzione dell'avv. Maria Elena Galbiati;

dott. Gianpietro Scherini, nato il 22 dicembre 1961, in sostituzione del rag. Gualtiero Terrazzini;

dott. Luciano Salerno, confermato.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04076

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Marco Barilati a commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Imperia - Genova - Savona - La Spezia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1992 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Imperia - Genova - Savona - La Spezia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato il dott. Claudio Bagnoli commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Imperia - Genova - Savona - La Spezia;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Imperia - Genova - Savona - La Spezia;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Imperia - Genova - Savona - La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Imperia - Genova - Savona - La Spezia è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Marco Barilati, nato a Genova il 24 febbraio 1963, in sostituzione del dott. Claudio Bagnoli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04077

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Luciano Belli a commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato il dott. Marco Brancoli commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca - Massa Carrara è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore del dott. Luciano Belli, nato a Campi Bisenzio (Firenze) il 19 agosto 1957, in sostituzione del dott. Marco Brancoli Pantera.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04078

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Stefano Olimpieri, dell'avv. Clara Bua e dell'avv. Mario Luciano Crea a commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti - Terni.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Rieti - Terni è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati l'avv. Luigi Giuliano, il dott. Giampaolo G. Cocconi e il dott. Stefano Olimpieri, commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti - Terni;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti - Terni;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti - Terni;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti - Terni è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore di:

avv. Mario Luciano Crea, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 10 dicembre 1966, in sostituzione dell'avv. Luigi Giuliano;

avv. Clara Blua, nata a Cuneo il 2 luglio 1961, in sostituzione del dott. Giampaolo G. Cocconi;

dott. Stefano Olimpieri, confermato.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04079

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Monteaperti Salvatore, del dott. Pierucci Mario e del dott. Nicola Ermini a commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1996 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati il dott. Mario Pierucci, il dott. Nicola Ermini e la dott.ssa Giulia Santoro commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso - Isernia è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori dei:

dott. Mario Pierucci, confermato;

dott. Nicola Ermini, confermato;

dott. Salvatore Monteaperti, nato il 12 novembre 1961 a Torano Castello (Cosenza), in sostituzione della dott.ssa Giulia Santoro.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato alle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04080

DECRETO 10 aprile 2006.

Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 171, relativo al regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali, prevede, all'art. 1, che le domande, redatte in conformità ai moduli disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attività produttive, siano depositate su moduli cartacei, compilati a macchina;

Vista la circolare n. 453 del 22 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive con la quale è stato precisato che la compilazione a macchina include, nel suo significato, anche la compilazione mediante apparecchiature informatiche;

Vista la Convenzione del 7 aprile 2003, conclusa tra il Ministero delle attività produttive e l'Unioncamere, che, in collaborazione con la società di informatica delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (InfoCamere s.c.p.a.), si impegna a sviluppare una procedura informatica che consenta, per via telematica, il deposito degli atti brevettuali, dei relativi seguiti nonché la trasmissione degli stessi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, utilizzando, per svolgimento di tali attività la firma digitale;

Vista la circolare n. 459 del 28 settembre 2004 del Ministero delle attività produttive recante le disposizioni in materia di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, successivamente indicato come Codice;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata e il decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280;

Visto l'art. 1, comma 352, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

Ritenuto opportuno dare attuazione alla procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, domande di registrazione per marchi d'impresa;

Preso atto che la trasmissione dei documenti all'Ufficio italiano brevetti e marchi avviene mediante l'utilizzo della firma digitale secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, per la garanzia e la certezza dell'origine e della non alterabilità;

Decreta:

Art. 1.

Deposito telematico

1. Il deposito delle domande, in formato non cartaceo, di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa, può essere effettuato, a partire dal 1° giugno 2006, per via telematica mediante il collegamento al sito web telemaco.infocamere.it con le modalità di cui al successivo art. 2.

2. Il deposito delle domande in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvede alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2.

Effetti e modalità di effettuazione del deposito telematico

1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di cui al precedente art. 1, comma 2, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1.

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo gli importi e le modalità indicati al comma 1-*quater*, art. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, così come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, fermo restando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. La gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria, connessi alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata utilizzando il servizio di rete predisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Orario

1. Il deposito telematico può essere svolto dall'utente anche fuori dell'orario di sportello degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 4.

Compiti dell'ufficio ricevente

1. L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la procedura di verifica del corretto invio del deposito nonché del relativo ricevimento e comunica al depositante l'avvenuta ricezione notificando, altresì, il numero di protocollo informatico.

2. L'ufficiale rogante redige il verbale, nel rispetto della normativa vigente, assegnando il numero e la data di deposito, coincidente con quella di ricezione, ed apponendo la propria firma digitale; comunica, altresì, al depositante il numero e la data di deposito nonché invia copia del verbale, se questa è richiesta.

3. L'ufficio ricevente invia la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04066

DECRETO 20 aprile 2006.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per l'iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all'Albo delle società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *n)*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative ed in particolare l'art. 9 di modifica delle disposizioni di attuazione del codice civile e delle disposizioni transitorie che per mezzo dell'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni medesime prevede che «entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004 recante l'istituzione dell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive e che prevede che l'Albo verrà gestito con modalità informatiche dal Ministero delle attività produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto direttoriale 2 dicembre 2004 di approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione al suddetto Albo;

Visto il decreto dirigenziale 23 marzo 2005 di approvazione delle modifiche delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione al suddetto Albo;

Considerata l'opportunità di aggiornare le predette specifiche tecniche in conformità alle esigenze rappresentate dall'utenza;

Visto l'art. 2512, ultimo comma, del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le nuove specifiche tecniche di cui all'allegato*A* al presente decreto per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative e al deposito annuale del bilancio da parte dei soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti tenuti agli adempimenti di cui al comma 1 predispongono le domande mediante appositi software realizzati sulla base delle specifiche tecniche di cui al medesimo comma.

Art. 2.

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 2 dicembre 2004 e il decreto dirigenziale 23 marzo 2005.

2. La modulistica ed i software rispondenti alle specifiche tecniche approvate con i predetti decreti potranno essere utilizzati fino al quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 dell'art. 1 sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet www.attivitaproduttive.gov.it, nel quale sono disponibili le tabelle per la compilazione della modulistica indicata.

Roma, 20 aprile 2006

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO *A*
(art. 1, comma1)

Specifiche Tecniche modulistica Albo Cooperative

La modulistica per gli adempimenti verso l'Albo nazionale delle società Cooperative è costituita da un unico Modulo Albo Cooperative.

Il Modulo Albo Cooperative deve essere un file in formato PDF che si attiene alle specifiche del formato PDF 1.5, RFC 3778 del Internet Engineering Task Force, anche pubblicate da Adobe Systems Incorporated, "PDF Reference, Fourth Edition", Version 1.5, August 2003.
In particolare il modulo Albo Cooperative è costituito da una parte grafica e da campi dinamici; i campi dinamici si attengono allo standard dei PDF sopra citato e sono elencati nel seguito con la nomenclatura identificativa di ogni specifico dato.
Ogni realizzazione delle presenti specifiche deve rispettare tassativamente l'uso e la nomenclatura dei campi e ove previste le relative descrizioni, mentre risulta libera l'interpretazione dei colori e formati grafici che devono rispettare nell'insieme lo spirito dell'esempio citato.

Il Modulo Albo Cooperative deve essere allegato ad una domanda al Registro Imprese compilata con gli strumenti informatici idonei (Fedra, Fedra Plus o prodotti compatibili realizzati secondo le specifiche disponibili in http://www.attivitaproduttive.gov.it/)

Il file PDF firmato digitalmente con il modulo per l'Albo va allegato tramite il quadro di "riepilogo", indicando il codice tipo documento "C17 - Modulo Albo Cooperative".
A tal riguardo, le specifiche tecniche del decreto ministeriale del 31 ottobre 2003 vengono integrate relativamente al riferimento "TABELLA_DOC" dell'allegato B, introducendo la voce:

CODICE	DESCRIZIONE
C17	MODULO ALBO COOPERATIVE

Le istruzioni di compilazione del Modulo sono reperibili nel sito Web del Ministero http://www.attivitaproduttive.gov.it/ .

Una realizzazione del PDF conforme alle specifiche, liberamente scaricabile e utilizzabile si trova nel sito del Sistema Camerale: Telemaco (http://telemaco.infocamere.it/) alla voce "Invio Pratiche", menu "Download".

Modifiche alla modulistica

Alla modulistica viene attribuita la versione 3.00

Le principali modifiche rispetto alla precedente versione consistono:

1. In generale, il modello è strutturato in modo 'dinamico'. A questo scopo, dopo il nuovo riquadro 'Note', è stato inserito un pulsante 'radio-button' che permette di far comparire **alternativamente** solo il riquadro 'iscrizione' (Domanda di iscrizione) o solo il riquadro 'bilancio' (Allegato al Bilancio)
2. Alle note in testa è stata aggiunta una NOTA IMPORTANTE, per definire la data di riferimento delle informazioni comunicate
3. Al nome di ogni riquadro è stata associata una lettera iniziale, per rendere più facilmente referenziabili i riquadri nelle note esplicative
4. è stato inserito un riquadro 'NOTE' per permettere alla cooperative di inserire dei commenti legati alla compilazione del modello
5. nel 'quadro per la domanda di iscrizione' sono stati tolti il check-box iniziale 'Presenta domanda di iscrizione ...' ed il check-box 'COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente..' . E' stato aggiunto un ulteriore valore nella sezione, per permettere alle cooperative in queste condizioni di poterlo dichiarare
6. il 'quadro per modulo allegato al bilancio' è stato arricchito con una serie di informazioni aggiuntive

Quadri presenti nel modulo

Nome quadro	Titolo del quadro	Controlli
estremi	A) Il sottoscritto	Compilazione obbligatoria sempre
iscrizione	I) Quadro per la domanda di iscrizione	Obbligatorio per la domanda di iscrizione; **alternativo alla valorizzazione del quadro bilancio**
note	N) Note	Compilazione non obbligatoria
bilancio	B) Quadro per modulo allegato al bilancio	Obbligatorio per la presentazione di modifiche alla sezione/categoria di iscrizione o i dati di bilancio; **alternativo alla valorizzazione del quadro iscrizione**

Dati di controllo del modulo

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
versione	Versione della modulistica	5	textfield	Obbligatorio, per la corrente vale 3.10
tipoSoftware	Serve ad identificare la fonte (procedura software) che ha originato la pratica; specificare in questo campo il nome della Società proprietaria del SW che ha generato il file.	20	textfield	obbligatorio

Quadro Estremi

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
estremi. cognome	Dichiarante (Cognome)	80	textfield	obbligatorio
estremi. nome	(Nome)	80	textfield	obbligatorio
estremi. impresa	In qualità di legale rappresentante o di suo delegato dell'Impresa (Denominazione Sociale)	80	textfield	obbligatorio
estremi. sedepro vincia	Con sede in provincia di	2	Combo-box	obbligatorio; scelta da lista tabella PRV
estremi. codfisc	Codice fiscale	11	textfield	obbligatorio

Quadro Note

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
Note	Note	1000	textfield	Non obbligatorio

Quadro Iscrizione

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
Presenta domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative				
iscrizione. sezione	Nella sezione	6	Combo-box	Obbligatorio; scelta da lista tabella SEZ
iscrizione. categoria	Indicando di appartenere alla categoria	3	Combo-box	Obbligatorio; scelta da lista tabella CAT
iscrizione. consorzio	Di essere un consorzio di cooperative	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
Dichiara, secondo quanto previsto dalla L. 381/91 per le cooperative sociali:				
iscrizione. attivitasocio	Di svolgere attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Art. 1, comma 1, lettera a)	2	Check-box	Facoltativo Valore = sociosanitario
iscrizione. attivitalav	Di svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, Art. 1, comma 1, lettera b) e che queste ultime costituiscono almeno il trenta percento dei lavoratori della cooperative, Art. 4, comma 1, numero 2	2	Check-box	Facoltativo Valore = inserimentolavorativo
iscrizione. categoria sociali	E di svolgere attività in una delle seguenti categorie:	3	Combo-box	Scelta da lista tabella CAT1
iscrizione. consorzio sociali	di essere un consorzio di cooperative sociali	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
iscrizione. sociali numsoci	Che il numero di soci volontari è inferiore alla metà del numero complessivo dei soci, Art. 2, comma 1, numero 2	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
Dichiara secondo quanto previsto dall'Art. 13 della L. 59/92 per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:				
iscrizione. edilizie numero	Che il numero soci è di	5	Num.	Obbligatorio se indicato campo iscrizione.ediliziedata
iscrizione. ediliziedata	Al (gg/mm/aaaa)		Data gg/mm/aaaa	Obbligatorio se indicato campo iscrizione.edilizienumero
iscrizione. edilizie quote	Alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro. (Rif. Art. 13, comma 7, lettera a, L. 59/92)	2	Check-box	Valore = si

Quadro bilancio

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
bilancio. numero	Numero di iscrizione all'Albo Cooperative	7	textfield	Obbligatorio, costituito da una lettera e 6 numeri (A999999)
bilancio. requisiti data	Presenta dichiarazione di modifica dello statuto con data atto (gg/mm/aaaa)		Data gg/mm/aaaa	
bilancio. sezione	E dichiara che, per l'esercizio sotto indicato, la cooperativa presenta la seguente situazione: sezione:	6	Combo-box	Obbligatorio se valorizzato bilancio.requisitidata; scelta da lista tabella SEZ
bilancio. categoria	Categoria:	3	Combo-box	Obbligatorio se indicato campo bilancio.sezione; scelta da lista tabella CAT
bilancio. consorzio	E di essere un consorzio di cooperative	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
bilancio. check_ bilancio	Presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti statutari di mutualità prevalente		Radio-button	Valore = no
	Presenta dichiarazione che nella cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente e lo documenta anche con le seguenti informazioni			Valore = si
bilancio. data	Data chiusura esercizio (gg/mm/aaaa)		Data gg/mm/aaaa	Obbligatorio se bilancio.check_bilancio = si
bilancio. revisore	Soggetto che ha effettuato l'ultima revisione	8	Combo-box	Obbligatorio se indicato bilancio.datarevisione Scelta da lista tabella ENTE
bilancio. data revisione	Data (gg/mm/aaaa)		Data gg/mm/aaaa	Obbligatorio se indicato bilancio.revisore
Obbligatoria la valorizzazione di almeno una delle coppie o terne di voci A) o B) o C) o D) se valorizzato il campo bilancio.check_bilancio = si				
bilancio. ricavi	A) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci	13	Num	Obbligatorio se scelto bilanci.totalericavi
bilancio. totale ricavi	totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1	13	Num	Obbligatorio se scelto bilanci.ricavi
bilancio. lavoro	B) Costo del lavoro dei soci	13	Num	Obbligatorio se scelto bilanci.totalavoro
bilancio. totale lavoro	Totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9	13	Num	Obbligatorio se scelto bilanci.lavoro
bilancio. servizi	C) Costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci	13	Num	Obbligatorio se scelto bilanci.totaleservizi

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
bilancio. totale servizi	totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.	13	Num	Obbligatorio se scelto bilanci.servizi
agricole. quantita	D) quantità o valore dei prodotti conferiti dai soci delle cooperative agricole	13	Num	Obbligatorio se scelto agricole.totale o agricole.um
agricole. totale	Totale della quantità o valore	13	Num	Obbligatorio se scelto agricole.quantita o agricole.um
agricole. um	Unità di misura	10	textfield	Obbligatorio se scelto agricole.totale o agricole.quantita
Ulteriori Informazione estratte dal bilancio				
bilancio. fatturato	Valore della produzione (dal conto economico totale lettera A)	13	Num	Obbligatorio
bilancio. imponibile	Imponibile per il calcolo della quota sugli utili (art. 11 L. 59/1992)	13	Num	Obbligatorio
bilancio. capitale_ sottoscritto	Capitale sociale sottoscritto	13	Num	Obbligatorio
bilancio. capitale_ versato	Capitale sociale versato	13	Num	Obbligatorio
I seguenti valori vanno dichiarati solo per le cooperative edilizie (dallo Stato Patrimoniale Attivo):				
bilancio. immobilizza zioni_ materiali_ac	Immobilizzazioni materiali lettera B II (dal bilancio dell'esercizio corrente)	13	Num	Facoltativo – da compilare soltanto per le cooperative edilizie
bilancio. immobilizza zioni_ materiali _ap	Immobilizzazioni materiali lettera B II (dal bilancio dell'esercizio precedente)	13	Num	Facoltativo – da compilare soltanto per le cooperative edilizie
bilancio. rimanenze _ac	Rimanenze lettera C I (dal bilancio dell'esercizio corrente)	13	Num	Facoltativo – da compilare soltanto per le cooperative edilizie
bilancio. rimanenze _ap	Rimanenze lettera C I (dal bilancio dell'esercizio precedente)	13	Num	Facoltativo – da compilare soltanto per le cooperative edilizie
Informazioni sui soci della cooperative – obbligatorio riempire almeno un campo				
Dichiara il numero di soci distintamente per le seguenti tipologie (è obbligatorio specificare almeno uno dei seguenti campi):				
bilancio. n_pers_fis_ com_m	Numero persone fisiche comunitarie maschi	6	Num	Obbligatorio indicare almeno un valore positivo tra bilancio.n_pers_fis_com_m, bilancio.n_pers_fis_com_f, bilancio.n_pers_fis_extra_m, bilancio.n_pers_fis_extra_f, bilancio.n_pers_giur

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
bilancio. n_pers_fis_ com_f	Numero persone fisiche comunitarie femmine	6	Num	Obbligatorio indicare almeno un valore positivo tra bilancio.n_pers_fis_com_m, bilancio.n_pers_fis_com_f, bilancio.n_pers_fis_extra_m, bilancio.n_pers_fis_extra_f, bilancio.n_pers_giur
bilancio. n_pers_fis_ extra_m	Numero persone fisiche extra-comunitarie maschi	6	Num	Obbligatorio indicare almeno un valore positivo tra bilancio.n_pers_fis_com_m, bilancio.n_pers_fis_com_f, bilancio.n_pers_fis_extra_m, bilancio.n_pers_fis_extra_f, bilancio.n_pers_giur
bilancio. n_pers_fis_ extra_f	Numero persone fisiche extra-comunitarie femmine	6	Num	Obbligatorio indicare almeno un valore positivo tra bilancio.n_pers_fis_com_m, bilancio.n_pers_fis_com_f, bilancio.n_pers_fis_extra_m, bilancio.n_pers_fis_extra_f, bilancio.n_pers_giur
bilancio. n_pers_giur	Numero persone giuridiche	6	Num	Obbligatorio indicare almeno un valore positivo tra bilancio.n_pers_fis_com_m, bilancio.n_pers_fis_com_f, bilancio.n_pers_fis_extra_m, bilancio.n_pers_fis_extra_f, bilancio.n_pers_giur
Informazioni sui lavoratori della cooperativa				
Dichiara il numero di lavoratori distintamente per le seguenti tipologie:				
bilancio. n_lav_ soci_m	Numero lavoratori soci maschi	6	Num	Facoltativo
bilancio. n_lav_ soci_f	Numero lavoratori soci femmine	6	Num	Facoltativo
bilancio. n_lav_ soci_extra	Di cui numero lavoratori extracomunitari soci	6	Num	Facoltativo
bilancio. n_lav_non_ soci_m	Numero lavoratori maschi non soci	6	Num	Facoltativo
Bilancio. n_lav_non_ soci_f	Numero lavoratori femmine non soci	6	Num	Facoltativo
bilancio. n_lav_non_ soci_extra	Di cui numero lavoratori extracomunitari non soci	6	Num	Facoltativo

Nome campo	Descrizione campo	Lung	Tipo	Compilazione e controlli
Informazioni ulteriori sui soci delle cooperative sociali				
I valori che seguono, relativi al numero di soci, vanno comunicato soltanto per le cooperative sociali:				
bilancio. n_soc_ svantaggiati	Numero soci svantaggiati	6	Num	Facoltativo
bilancio. n_soc_ volontari	Numero soci volontari	6	Num	Facoltativo
bilancio. n_soc_ ordinari	Numero soci ordinari	6	Num	Facoltativo
Informazioni ulteriori da comunicare soltanto da parte delle cooperative edilizie				
I valori che seguono vanno comunicati soltanto per le cooperative edilizie:				
bilancio. n_alloggi_ ult	Numero di alloggi ultimati	6	Num	Facoltativo
bilancio. n_vani	Numero di vani ultimati	6	Num	Facoltativo
bilancio. fg_coop_ edil_prg _avv	Dichiara di avere un programma già avviato	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
Ulteriori informazioni – da comunicare da parte di tutte le cooperative				
Dichiara che la cooperativa è in possesso di azioni di controllo:				
bilancio.fg_ coop_poss_ az_spa	Su SPA	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
bilancio.fg_ coop_poss_ az_srl	Su SRL	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
bilancio.fg_ coop_riser_ sup	Dichiara che la cooperativa ha riserve o prestiti sociali superiori a quelli già previsti dalla normativa vigente (art. 15 L. 59/1992)	2	Check-box	Facoltativo Valore = si
Dichiara di aderire alla seguente:				
Bilancio. cod_ass	Associazione Nazionale	8	Combo-box	Obbligatorio se indicato bilancio.dt_adesione Scelta da lista tabella ASSOCIAZIONE
Bilancio. dt_ adesione	Data dell'adesione		Data gg/mm/aaaa	Obbligatorio se indicato bilancio.cod_ass

Tabelle

Tabella	*Codice*	*Descrizione*
PRV	Prov.	La stessa tabella utilizzata la modulistica Registro Imprese, disponibile sul sito http://www.attivitaproduttive.gov.it/
SEZ	MU	COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 del c.c.
	MU/DIR	COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. att. c.c.
	DV	COOPERATIVE DIVERSE da quelle a mutualità prevalente
	366	COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001
CAT	CPR	cooperative di produzione e lavoro
	CLA	cooperative di lavoro agricolo
	CSO	cooperative sociali
	CCP	cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
	CED	cooperative edilizie di abitazione
	CPE	cooperative della pesca
	CCO	cooperative di consumo
	CDE	cooperative di dettaglianti
	CTR	cooperative di trasporto
	CAG	consorzi agrari
	CBA	banche di credito cooperativo
	CGF	consorzi e cooperative di garanzia e fidi
	CAL	altre cooperative
CAT1	CPR	cooperative di produzione e lavoro
	CLA	cooperative di lavoro agricolo
	CCP	cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
	CED	cooperative edilizie di abitazione
	CPE	cooperative della pesca
	CCO	cooperative di consumo
	CDE	cooperative di dettaglianti
	CTR	cooperative di trasporto
	CAG	consorzi agrari
	CBA	banche di credito cooperativo
	CGF	consorzi e cooperative di garanzia e fidi
	CAL	altre cooperative
ENTE	AGCI	AGCI - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
	CONFCOOP	CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
	LEGACOOP	LEGACOOP - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
	UNCI	UNCI - UNIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
	UNICOOP	UNICOOP – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
	MAPCOOP	MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
	MINLAV	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Tabella	*Codice*	*Descrizione*
	RFRIULI	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
	RSICILIA	REGIONE AUTONOMA SICILIA
	RVAOSTA	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
	PBOLZANO	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
	PTRENTO	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
	FCOOPBZ	FEDERAZIONE COOPERATIVE RAIFFEISEN
	LEGACOBZ	LEGACOOPBUND – LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE BOLZANO
	CONFCOBZ	CONFCOOPERATIVE BOLZANO - UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE DI BOLZANO
	FCOOPTN	FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE
	FCOOPAO	FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINES
	ALTRO	ALTRO SOGGETTO
ASSOCIAZIONE	AGCI	AGCI - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
	CONFCOOP	CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
	LEGACOOP	LEGACOOP - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
	UNCI	UNCI - UNIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
	UNICOOP	UNICOOP – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

06A04069

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 aprile 2006.

Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il proprio decreto del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 settembre 2003, recante la determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e in particolare l'art. 5, comma 3, ai sensi del quale l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali, nonché l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto delle linee guida concernenti l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

Considerato che, alla luce di quanto specificato nell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale ulteriori impianti rispetto a quelli oggetto del citato decreto del 24 luglio 2002;

Visto il proprio decreto del 31 gennaio 2005, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2005, recante linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per alcune attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Considerato lo stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione delle ulteriori linee guida previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Sentiti i Ministeri delle attività produttive e della salute;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale per gli impianti:

a) esistenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ovvero

b) nuovi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera *e)* del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e già dotati alla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo delle altre autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio.

2. Il presente decreto non si applica agli impianti soggetti alle disposizioni transitorie di cui all'art. 17, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in presenza di più impianti o parti di essi localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciarsi da più di una autorità competente, i termini di cui al presente decreto si applicano limitatamente agli impianti o parti di essi di competenza statale.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale di cui all'art. 1 sono presentate entro e non oltre i termini specificati nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore di un impianto funzionalmente connesso di cui all'allegato V, punto 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presenta domanda di autorizzazione integrata ambientale di tale impianto congiuntamente alla domanda relativa all'impianto a cui esso è funzionalmente connesso.

3. In caso di impianti, per i quali siano programmate modifiche sostanziali, il gestore può presentare un'unica domanda di autorizzazione per l'impianto esistente e per la modifica sostanziale, anche prima delle scadenze indicate nel presente decreto. Ove intenda avvalersi di tale facoltà, il gestore individua nella domanda l'assetto dell'impianto modificato, nonché l'assetto dell'impianto privo delle modifiche programmate che potrà essere oggetto di separata autorizzazione, anche nelle more della conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale o in caso di esito negativo della domanda relativamente alla modifica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, predisposte secondo quanto indicato all'art. 5, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono trasmesse alla Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 settembre 2003, è abrogato.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

Categoria	Sottogruppo	Data apertura calendario	Termine per la presentazione *
impianto di cui all'allegato V, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (raffineria)	Impianto situato nelle regioni Piemonte, Lombardia o Veneto	30 aprile 2006	30 giugno 2006
	Impianto situato nelle regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Lazio o Puglia	1 settembre 2006	30 ottobre 2006
	Impianto situato nelle regioni autonome Sicilia o Sardegna	1 dicembre 2006	30 gennaio 2007
	Impianto situato altrove	1 febbraio 2007	30 marzo 2007
impianto di cui all'allegato V, punto 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (impianto di combustione)	Impianto di produzione d'energia elettrica con potenza termica compresa tra 300 e 799 MW	30 maggio 2006	30 luglio 2006
	Impianto di produzione d'energia elettrica con potenza termica compresa tra 800 e 1.499 MW	1 agosto 2006	30 settembre 2006
	Impianto di produzione d'energia elettrica con potenza termica compresa tra 1.500 e 2.999 MW	1 novembre 2006	31 dicembre 2006
	Altri impianti con potenza termica di almeno 300MW	1 febbraio 2007	30 marzo 2007
impianto di cui all'allegato V, punto 3, del D.Lgs. 59/03 (acciaierie di prima fusione)	Impianto situato nella regione Toscana	1 novembre 2006	31 dicembre 2006
	Impianto situato nella regione Puglia	1 gennaio 2007	28 febbraio 2007
	Impianto situato altrove	1 gennaio 2007	28 febbraio 2007
impianto di cui all'allegato V, punto 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (impianto chimico)	prodotti di cui alla lettera m) dell'allegato V, punto 4, D.Lgs. 59/03	1 dicembre 2006	30 gennaio 2007
	prodotti di cui alle lettere j), k) , l) dell'allegato V, punto 4, del D.Lgs. 59/03	1 febbraio 2007	30 marzo 2007
	altri prodotti	1 febbraio 2007	30 marzo 2007
Altri impianti di competenza statale		1 ottobre 2006	30 novembre 2006

06A04190

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2006.

Accreditamento di corsi di laurea telematici presso l'Università di Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning — Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'elearning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Università di Firenze in data 8 aprile 2005 per l'accreditamento del corso di laurea a distanza in «Infermieristica» (classe SNT/1);

Visti i pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 25 luglio e 1º dicembre 2005;

Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota protocollo n. 49 del 23 gennaio 2006;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto l'Università di Firenze è autorizzata ad istituire ed attivare il seguente corso di laurea telematico afferente alla sottoindicata facoltà:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Infermieristica (classe SNT/1)

2. Il corso di laurea di cui al comma 1, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, è accreditato per il rilascio del relativo titolo accademico al termine del corso stesso.

Art. 2.

1. Al corso di infermieristica di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di programmazione degli accessi ai corsi universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.

Art. 3.

1. Sono approvate le integrazioni al Regolamento didattico di Ateneo dell'Università di Firenze, allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Al termine del terzo anno di attività il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il Rettore

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1391 del 26.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni,

- VISTI i Decreti Rettorali di istituzione del Corso di laurea in "Infermieristica" classe SNT/1(DR 234/2003 modificato con DR 237/03) e dei Corsi di laurea specialistica in "Medicina e Chirurgia classe46 (DR 1391/2001, modificato con DR 459/2002) e in "Scienze Infermieristiche ed Ostetriche" classe SNT/-SPEC/1 DR (69-3838/2004),

- VISTE le proposte di modifica ai suddetti ordinamenti, avanzate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con delibera in data 31.3.2004,

- VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.4.2004,

- VISTO il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 13.5.2004,

- VISTA l'approvazione intervenuta con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 26.5.2004,

DECRETA

Il Regolamento Didattico di Ateneo di cui in premesse, emanato con Decreto Rettorale n. 1391 del 26.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni, nella Sezione Titolo II Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica è modificato come segue:

Gli ordinamenti didattici del corso di laurea in "Infermieristica" (classe SNT/1) e dei corsi di laurea specialistica in "Medicina e Chirurgia (classe 46/S) e in "Scienze Infermieristiche ed Ostetriche" (classe SNT/-SPEC/1) della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di cui ai dicreti rettorali citati in premesse, sono sostituiti dai seguenti:

SNT/1-Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

46/S-Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia
Medicina e chirurgia

SNT_SPEC/1-Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche
LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE

Gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD

Firenze 27 maggio 2004

IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario

Università degli Studi di FIRENZE

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Scheda informativa

Università	Università degli Studi di FIRENZE
Classe	SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Nome del corso	INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Data del DM di approvazione del ordinamento didattico	26/05/2004
Data del DR di emanazione del ordinamento didattico	27/05/2004
Data di attivazione	01/11/2002
Data di approvazione del consiglio di facoltà	31/03/2004
Data di approvazione del senato accademico	14/04/2004
Denominazione precedente del corso	CDU Infermiere (FIRENZE) MEDICINA E CHIRURGIA
Il corso è stato	già attivato nell'a.a. 1996-97
Produzione, servizi, professioni	le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 26/03/2002
Modalità di svolgimento	convenzionale e in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	http://www.med.unifi.it/
Facoltà di riferimento del corso	MEDICINA E CHIRURGIA
Sede amministrativa del corso	FIRENZE (FI)
Altre sedi didattiche	PRATO (PO) (attivata in data 01/11/2002) - SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - EMPOLI (FI) (attivata in data 01/11/2002) - PISTOIA (PT) (attivata in data 01/11/2002)

Obiettivi formativi specifici

I laureati nella classe sono, ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni delle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obbiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base tali da consentire sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
In particolare, i laureati di classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificativi con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

Università degli Studi di FIRENZE

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

(continua)

Gli obiettivi del progetto formativo nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in infermieristica:

a. sono coerenti con quanto stabilito, in materia di attività e responsabilità professionale, dalla Direttiva CEE n.453/1977, dal Dlgs n. 353/1994, dal D.M. n. 739/1994, dalla Legge n. 42/1999, dalla Legge n. 251/2000, dal DM 2 Aprile 2001 (allegato n. 1), dal codice deontologico.
b. sono coerenti con i problemi prioritari di salute della popolazione e di qualità dei servizi

c. descrivono le competenze professionali del Laureato in relazione alle funzioni professionali attribuite dalla norma :

1. Prevenzione ed educazione alla salute

2. Assistenza (pianificazione, attuazione, valutazione dell'assistenza infermieristica)

3. Educazione terapeutica finalizzata alla gestione della malattia, del trattamento e della riabilitazione

4. Gestione (pianificazione, controllo, valutazione delle attività infermieristiche)

5. Consulenza

6. Formazione

7. Ricerca

d. esprimono una concezione pedagogica professionalizzante che comporta l'utilizzo di metodi attivi di apprendimento e la scelta di metodi di valutazione pertinenti
e. favoriscono l'integrazione multidisciplinare attraverso l'articolazione delle attività formative teoriche in corsi integrati a loro volta coordinati con le esperienze di apprendimento clinico.

Caratteristiche della prova finale

Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, che ha valore abilitante, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti
L'esame finale del Corso di Laurea in Infermieristica consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta (tesi)

b) in una prova pratica

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

Il Laureato infermiere è il professionista sanitario che, ai sensi della normativa vigente è responsabile dell'assistenza infermieristica generale in risposta ai problemi di salute della persona e della collettività. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale ed educativa. Le principali funzioni sono la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, l'assistenza ai malati e ai disabili.
Il Laureato infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche; agisce sia individualmente che in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di personale di supporto. Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale a alla ricerca.
Negli ordinamenti didattici delle classi di Laurea è stata prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del D.L. 26 Maggio 2000, n. 187.

Università degli Studi di FIRENZE

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

Le conoscenze minime necessarie per l'accesso al corso di studio sono rappresentate da una buona preparazione nelle materie oggetto di insegnamento nelle scuole secondarie superiori di durata quinquennale.
Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze biomediche	19.5	BIO/09 : FISIOLOGIA
		BIO/10 : BIOCHIMICA
		BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA
		BIO/16 : ANATOMIA UMANA
		BIO/17 : ISTOLOGIA
		MED/04 : PATOLOGIA GENERALE
		MED/07 : MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
Scienze propedeutiche	6	FIS/07 : FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
		INF/01 : INFORMATICA
		M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
		M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
		MED/01 : STATISTICA MEDICA
Totale Attività formative di base	25.5	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	6	BIO/12 : BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
		MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA
		MED/43 : MEDICINA LEGALE
		MED/44 : MEDICINA DEL LAVORO
Scienze infermieristiche	88	MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
		MED/49 : SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
Scienze medico-chirurgiche	12	BIO/14 : FARMACOLOGIA
		MED/05 : PATOLOGIA CLINICA
		MED/09 : MEDICINA INTERNA
		MED/17 : MALATTIE INFETTIVE

Università degli Studi di FIRENZE

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

(continua)

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze medico-chirurgiche		MED/18 : CHIRURGIA GENERALE
		MED/33 : MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
		MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
		MED/40 : GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Totale Attività caratterizzanti	106	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 53

Attività transitate da caratterizzanti ad affini/integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Primo soccorso	3.5	BIO/14 : FARMACOLOGIA
		MED/18 : CHIRURGIA GENERALE
		MED/45 : SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
Totale Attività transitate da caratterizzanti ad affini/integrative	3.5	

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze del management sanitario	2	IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
		SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
Scienze interdisciplinari	1.5	M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA
Scienze interdisciplinari cliniche	10	MED/03 : GENETICA MEDICA
		MED/13 : ENDOCRINOLOGIA
		MED/14 : NEFROLOGIA
		MED/15 : MALATTIE DEL SANGUE
		MED/16 : REUMATOLOGIA
		MED/21 : CHIRURGIA TORACICA
		MED/22 : CHIRURGIA VASCOLARE
		MED/23 : CHIRURGIA CARDIACA
		MED/24 : UROLOGIA
		MED/25 : PSICHIATRIA

Università degli Studi di FIRENZE

SNT/1 - Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

(continua)

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Scienze interdisciplinari cliniche		MED/26 : NEUROLOGIA
		MED/27 : NEUROCHIRURGIA
		MED/30 : MALATTIE APPARATO VISIVO
		MED/31 : OTORINOLARINGOIATRIA
		MED/35 : MALATTIE CUTANEE E VENEREE
		MED/41 : ANESTESIOLOGIA
Scienze umane e psicopedagogiche	2.5	M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
		MED/02 : STORIA DELLA MEDICINA
		SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
Totale Attività affini o integrative	16	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	9	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	9.5	Prova finale
	1.5	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)		Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
	9	Totale
Totale Altre attività formative	29	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 29

Totale generale crediti	180	

06A04033

DECRETO 12 aprile 2006.

Definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2006/2007.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 117;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Considerato che a tutt'oggi è in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Ritenuto di dover assicurare la formazione degli insegnanti per le classi 31A e 32A anche nelle scuole di specializzazione universitarie oltre che nei conservatori di musica ove sono attivati corsi di didattica della musica;

Ritenuta la necessità di prevedere, limitatamente all'anno accademico 2006-2007 la prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario presso le università anche per l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di concorso 31A e 32A;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2006/2007, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. I titoli validi per l'accesso alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 consistono esclusivamente nel diploma di laurea *ex lege* n. 341/1990 o nella laurea specialistica/magistrale ex decreti ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, nonché i diplomi delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

3. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste in cinquanta quesiti a risposta multipla di cui una sola risposta

esatta tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'iscrizione per una o più classi di abilitazione.

4. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

5. Per lo svolgimento della prova, di cui al comma 3, è assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

6. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Indirizzo	Scienze motorie	13 settembre 2006
Indirizzo	Economico giuridico	14 settembre 2006
Indirizzo	Sanitario e della prevenzione	15 settembre 2006
Indirizzo	Lingue straniere	18 settembre 2006
Indirizzo	Scienze naturali	20 settembre 2006
Indirizzo	Fisico informatico matematico	22 settembre 2006
Indirizzo	Linguistico letterario	25 settembre 2006
Indirizzo	Scienze umane	26 settembre 2006
Indirizzo	Tecnologico	27 settembre 2006
Indirizzo	Musica e Spettacolo (classi 31A e 32A)	28 settembre 2006
Indirizzo	Storia dell'Arte (classe 61/A)	29 settembre 2006

7. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 3, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al successivo comma 8;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:

dottorato di ricerca		3 punti;
secondo diploma di laurea o di laurea specialistica		2 punti;
diploma di scuola di specializzazione		2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca	fino a	3 punti;
corso di perfezionamento	fino a	1 punto;
assegno di ricerca	fino a	1 punto;
borsa di studio post dottorato, borsa di studio	fino a	1 punto;

b) voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale, di cui rispettivamente all'art. 3, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale fino a 90/110	0 punti;
voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 91 a 100/110	2 punti;
voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 101 a 105/110	4 punti;
voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale da 106 a 107/110	5 punti;
voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 108/110	6 punti;
voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 109/110	7 punti;
voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 110/110	8 punti;
voto di diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale di 110 e lode/110	10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma di laurea o della laurea specialistica/magistrale, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21	0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24	1 punto;

voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 .... 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 .... 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 .... 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 .... 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 .... 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 .... 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 .... 10 punti;

d) voto di diploma delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) fino ad un massimo di 10 punti:

voto di diploma fino a 90/110 .... 0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110 .... 2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110 .... 4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110 .... 5 punti;
voto di diploma di 108/110 .... 6 punti;
voto di diploma di 109/110 .... 7 punti;
voto di diploma di 110/110 .... 8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110 .... 10 punti;

e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio minore o uguale a 21 .... 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24 .... 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27 .... 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5 .... 4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28 .... 6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5 .... 7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29 .... 8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5 .... 9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30 .... 10 punti;

f) voto di diploma o del diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti:

votazione da 6 a 6,99	votazione da 66 a 76	0 punti;
votazione da 7 a 7,99	votazione da 77 a 87	2 punti;
votazione da 8 a 8,99	votazione da 88 a 98	4 punti;
votazione da 9 a 9,99	votazione da 99 a 109	6 punti;
votazione di 10	votazione di 110	8 punti;
votazione di 10 con lode	votazione di 110 e lode	10 punti;

g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma o del diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati fino ad un massimo di 10 punti:

votazione media da 6 a 6,99	votazione media da 18 a 20	0 punti;
votazione media da 7 a 7,99	votazione media da 21 a 23	2 punti;
votazione media da 8 a 8,99	votazione media da 24 a 26	4 punti;
votazione media da 9 a 9,99	votazione media da 27 a 29	6 punti;
votazione di 10	votazione media di 30	8 punti;
votazione di 10 con lode	votazione media di 30 e lode	10 punti.

8. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

9. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

10. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di trasferimento dei candidati da una Scuola all'altra previa intesa tra le medesime scuole e le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: MORATTI

06A04191

DECRETO 12 aprile 2006.

Definizione, modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» ed in particolare l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» ed in particolare l'art. 154;

Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 6 aprile 2006;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2006-2007 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale che opera in conformità dei successivi commi 2, 3 e 4.

2. La prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica, di cui al comma precedente, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

logica e cultura generale;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, ventuno per l'argomento di biologia, tredici per l'argomento di chimica e tredici per gli argomenti di fisica e matematica.

4. La commissione richiamata al comma 1 predispone altrettanti quesiti per la prova di riserva.

5. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e studenti non comunitari di cui alla legge n. 189/2002, art. 26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge presso le sedi universitarie nei giorni di seguito indicati:

medicina e chirurgia: 5 settembre 2006;

medicina veterinaria: 7 settembre 2006.

6. La prova di ammissione ai predetti corsi ha inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di due ore.

Art. 3.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato *A* e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 8 settembre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi direttamente finalizzati alla formazione di architetto

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica direttamente finalizzati alla formazione di architetto la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciotto per l'argomento di storia, diciotto per disegno e rappresentazione e undici per matematica e fisica.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 4 settembre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 5.

Prova di ammissione in scienze della formazione primaria

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

cultura pedagogica e didattica;

cultura storico-letteraria;

cultura scientifico-matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, sedici per l'argomento di cultura pedagogica e didattica e quindici per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a):

1 punto per ogni risposta esatta;

- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

2) per i corsi direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura pedagogica e didattica, cultura storico-letteraria e cultura scientifico-matematica.

Art. 7.

Studenti in situazione di handicap

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 8.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 9.

Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica di cui all'art. 2

1. Il M.I.U.R. si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione già stipulata tra il direttore della Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio e il direttore dello stesso Consorzio, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.

2. Il M.I.U.R., tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (accessoprogrammato.miur.it) per ogni università, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa richiamata dall'Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito di visualizzare, unitamente ai predetti dati l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo.

3. Le note tecniche connesse alle predette prove di ammissione sono contenute nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» viene predisposta l'informativa, di cui allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO 1

NOTE TECNICHE PER LE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN MEDICINA VETERINARIA

Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del C.I.N.E.C.A. - alla presenza del rappresentante del Ministero - delle scatole in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove.

A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle predette scatole e degli stessi plichi, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato.

Ogni plico contiene:

1. un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

2. i quesiti relativi alla prova di ammissione;

3. due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;

4. un foglio sul quale risultano prestampati:

il codice identificativo della prova;

l'indirizzo del sito web del M.I.U.R. (www.accessoprogrammato.miur.it);

le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

5. una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti 2, 3 e 4 comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo.

Relativanente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione del predetto modulo e, pertanto, dell'intero plico a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.

I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare che lo studente:

deve far uso esclusivamente di penna nera;

deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo;

ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la sua volontà, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta;

deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al C.I.N.E.C.A. ove nello stesso fossero presenti alcune risposte date;

al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al C.I.N.E.C.A. per la determinazione del punteggio.

I bandi devono precisare inoltre che:

l'inserimento del modulo anagrafica nella busta costituisce elemento di annullamento della prova;

la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova.

La commissione ha cura, in presenza del candidato:

di chiudere la busta contenente il modulo risposte;

di trattenere:

1) il modulo delle risposte non utilizzato e/o annullato dal candidato;

2) i fogli in cui risultano i quesiti relativi alla prova;

3) il foglio anagrafica.

Il materiale sopra descritto, reso dagli studenti, è conservato dall'università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti che venga fatta successivamente da parte di studenti interessati.

La commissione, al termine di ciascuna prova, provvede a far inserire tutte le buste consegnate dai candidati in uno o più contenitori, che devono essere chiusi alla presenza di almeno due studenti.

Il presidente della commissione d'esame provvede:

ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

ad invitare almeno due studenti presenti in aula a firmare sugli stessi lembi;

a redigere, al termine di ciascuna prova di ammissione, un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi loro consegnati ed il numero di quelli effettivamente utilizzati; ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova.

Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del C.I.N.E.C.A., alla presenza del rappresentante del M.I.U.R., il o i contenitori in cui sono racchiuse le buste contenenti i moduli risposta dei partecipanti e i plichi eventualmente non utilizzati.

Il rappresentante del M.I.U.R., verificato il corretto svolgimento delle procedure concorsuali, autorizza il C.I.N.E.C.A. alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

Il C.I.N.E.C.A., concluse tali operazioni:

provvede, per conto del M.I.U.R., e nel rispetto dell'anonimato degli studenti, di cui alla vigente normativa richiamata dall'Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali, alla pubblicazione sul sito (accessoprogrammato.miur.it), per ciascun elaborato, della sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del totale complessivo;

provvede, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, alla trasmissione telematica dei codici identificativi e dei relativi punteggi affinché le commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre conseguentemente la graduatoria;

consente a ciascun candidato, attraverso le chiavi personali, di accedere ad un'area riservata del suddetto sito nella quale sarà possibile visualizzare l'immagine del proprio elaborato, contraddistinto dal codice identificativo, la valutazione per singolo argomento d'esame, il punteggio complessivo, nonché di poter conoscere la posizione raggiunta nella sede in cui ha sostenuto la prova.

Le Università, all'avvenuta ricezione dei risultati, provvedono al ritiro, presso la sede del C.I.N.E.C.A. dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

ALLEGATO n. 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 «CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI»

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria.

La prova di ammissione è stabilita dall'art. 4, comma 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'art. 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, per conto del M.I.U.R. è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale (C.I.N.E.C.A.), nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, presente un rappresentante del M.I.U.R. in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco. I codici identificativi di ciascuna prova ed il relativo punteggio sono successivamente trasmessi, attraverso il sito riservato di ciascun Ateneo, alle singole Università perché le commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la graduatoria.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene trattenuto al termine di ciascuna prova dall'Ateneo, è obbligatorio per l'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova.

Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direttore generale per lo studente e il diritto allo studio - Piazza Kennedy, 20 - Roma, cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto attiene al M.I.U.R.:

direttore del C.I.N.E.C.A., designato dal titolare del trattamento dei dati;

unità di personale del C.I.N.E.C.A., designati dal direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003:

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI AI QUESITI DELLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

I temi che seguono sono da intendere come aree nelle quali accertare, oltre a conoscenze specifiche, le capacità critiche e creative e le strutture logiche di pensiero. Le conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista dagli esami di Stato.

Logica e cultura generale.

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale, scartando le conclusioni errate o arbitrarie.

Biologia.

La chimica dei viventi:

i bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua. Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita:

teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote. La membrana cellulare e sue funzioni. Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni. Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico. I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD. Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica. Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata. Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni. Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica. Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie. Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni. Omeostasi. Regolazione ormonale. L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni. La risposta immunitaria.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali. I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cenni sui cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo.

Chimica.

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, cenni sulle proprietà e sui principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, rame, zinco, alluminio, carbonio (composti inorganici), piombo, azoto, fosforo, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: biomolecole: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici.

Fisica e matematica.

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato: moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni su vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale 1º, 2º e 3º principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. I principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema (SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Ottica e acustica: cenni sui fenomeni acustici e ottici elementari (riflessione, rifrazione, dispersione).

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica.

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Logica - Cultura generale.

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale, scartando le conclusioni errate o arbitrarie.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia.

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e rappresentazione.

La prova è mirata all'accertamento:

della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

Matematica e fisica.

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione;

nozioni elementari sui principi della termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Logica e cultura generale.

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale, scartando le conclusioni errate o arbitrarie.

I quesiti verterarmo su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura storico-letteraria.

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

Cultura scientifico-matematica.

La prova è mirata all'accertamento dela padronanza, estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi;

chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica;

fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo;

scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate;

matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali, ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi); calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

Cultura pedagogica e didattica.

La prova è mirata ad accertare:

a) la capacità di collegare le diverse teorie pedagogiche presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società;

b) la capacità di individuare le diverse teorie dell'apprendimento umano implicate nei principali modelli didattici contemporanei;

c) la capacità di formulare correttamente un problema educativo ricavato dalla lettura di un caso relativo alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.

06A04192

DECRETO 12 aprile 2006.

Definizione, modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche universitarie;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» ed in particolare l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» ed in particolare l'art. 154;

Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 6 aprile 2006;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. L'ammissione degli studenti al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, citata in premesse, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, secondo la graduatoria nazionale di merito.

Art. 2.

Prova di ammissione

1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è di contenuto identico sul territorio nazionale ed è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) che si avvale di una commissione di esperti costituita con apposito decreto ministeriale che opera in conformità dei successivi commi 2, 3 e 4.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

logica e cultura generale;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, ventuno per l'argomento di biologia, tredici per chimica e tredici per matematica e fisica.

4. La commissione richiamata al comma 1 predispone altrettanti quesiti per la prova di riserva.

5. La prova di ammissione si svolge presso tutte le sedi universitarie il 6 settembre 2006, con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

6. Le immatricolazioni degli studenti comunitari e degli studenti non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 sono disposte dai singoli atenei previa assegnazione di sede individuata dal C.I.N.E.C.A., per conto del M.I.U.R., secondo la graduatoria nazionale di merito definita al termine della prova nel rispetto delle procedure informatizzate di cui all'allegato n. 1 parte integrante del presente decreto.

7. Le immatricolazioni degli studenti non comunitari residenti all'estero sono disposte dai singoli atenei secondo la graduatoria di merito redatta dagli stessi.

Art. 3.

Valutazione della prova

1. Per la valutazione della prova di ammissione si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;
− 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella solu-

zione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

2. In caso di posizione *ex aequo,* prevale l'età anagrafica del più giovane.

Art. 4.

Studenti in situazione di handicap

1. La prova di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 5.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte all'esame di ammissione e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definicono, inoltre, le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento della identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 6.

Affidamento delle procedure

1. Il M.I.U.R. si avvale del consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, C.I.N.E.CA., in base ad apposita convenzione stipulata tra il direttore della direzione generale per lo studente e per il diritto allo studio ed il direttore dello stesso consorzio, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alla prova di ammissione in numero corrispondente ala stima dei partecipanti comunicata dagli atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per tutte le procedure connesse alla definizione della graduatoria nazionale, di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO 1

Procedure per la definizione della graduatoria nazionale e successive assegnazioni di sede affidate al Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord-orientale (C.I.N.E.C.A.) ai sensi dell'art. 6 del presente decreto

Le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2006-2007 sono disposte dagli atenei previa assegnazione degli studenti nella sede universitaria individuata sulla base della graduatoria nazionale di merito definita al termine della prova di ammissione e nel rispetto delle procedure informatizzate di seguito indicate.

1. Lo studente, all'atto della prova, indica sul retro del modulo risposte, la sede preferita per l'immatricolazione.

In caso di omissione, viene considerata la sede nella quale lo studente svolge la prova.

2. Lo studente, al termine della prova, deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati:

il codice identificativo della prova;

l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: http://odontoiatria.miur.it;

le chiavi personali (username e password) che gli consentiranno di accedere all'area riservata del sito.

3. Le università, nella stessa giornata di espletamento della prova di ammissione (6 settembre 2006), consegnano presso la sede del C.I.N.E.C.A., alla presenza del rappresentante del M.I.U.R., il o i contenitori in cui sono racchiuse le buste contenenti i moduli risposta dei partecipanti e i plichi eventualmente non utilizzati.

Il rappresentante del M.I.U.R., verificato il corretto svolgimento delle procedure secondo quanto indicato nell'Allegato n. 2, punti 6 e 7, autorizza la valutazione degli elaborati secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

4. Dal giorno 11 settembre, per ogni informazione connessa alle varie fasi di assegnazione dei posti, sarà attivo presso il C.I.N.E.C.A. il numero verde 800163838 con il seguente orario: lunedì-venerdì dalle ore 9 alle ore 18; sabato dalle ore 9 alle ore 13.

5. Il 13 settembre il C.I.N.E.C.A. pubblica sul sito http://odontoiatria.miur.it, nel rispetto dell'anonimato degli studenti, di cui alla vigente normativa richiamata dall'Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente e la relativa indicazione della sede prescelta da ciascun partecipante. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

6. Per consentire l'opzione da parte degli studenti che abbiano partecipato anche alla prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, entro la stessa data, 13 settembre si concludono le determinazioni dei punteggi relativi a tale e prova e vengono pubblicati sul sito del M.I.U.R. (accessoprogrammato.miur.it) i risultati di tale selezione.

7. A decorrere dal 13 settembre nell'area riservata del sito http://odontoiatria.miur.it gli studendi, utilizzando le chiavi di accesso personali, possono prendere visione della graduatoria nazionale di merito comprensiva anche del codice della prova, nonché dell'immagine del proprio elaborato.

8. Il 14 settembre il C.I.N.E.C.A. acquisisce dai responsabili del procedimento delle università, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica.

9. Il 15 settembre alle ore 9 viene pubblicata, sull'area del sito riservata agli studenti, la graduatoria nazionale nominativa, in base alla quale si procede alla assegnazione dei posti secondo le modalità ed i tempi indicati nei punti che seguono.

10. Dallo stesso giorno, 15 settembre, ed entro le ore 15 del 19 settembre tutti gli studenti, sempre attraverso l'area loro risevata, devono dichiarare il loro interesse alla immatricolazione: la mancata dichiarazione costituisce rinuncia all'immatricolazione.

Gli studenti con lo stesso atto hanno la possibilità di confermare la sede universitaria prescelta o di indicarne una diversa e di segnalare, in ordine di preferenza, tutte le altre sedi universitarie in cui vi siano posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea.

Le opzioni espresse entro la scadenza dei termini sono irrevocabili.

11. Per agevolare eventuali comunicazioni, gli studenti hanno la possibilità di indicare il proprio recapito telefonico, fisso o mobile e l'eventuale indirizzo della propria casella di posta elettronica.

12. Il 20 settembre, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano «assegnati» nella sede indicata come prima scelta e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali studenti.

13. Dal 20 settembre ed entro le ore 14 del 26 settembre gli stessi studenti dovranno provvedere all'immatricolazione presso gli atenei in cui risultano «assegnati», secondo la metodologia propria di ciascuna sede universitaria.

Viene fornita, allo scopo, l'indicazione di come reperire sul sito di ogni ateneo le informazioni per effettuare il pagamento previsto e per conoscere i documenti da produrre ai fini dell'immatricolazione.

La mancata immatricolazione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.

14. Entro le ore 18 del 26 settembre ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al C.I.N.E.C.A. i nominativi degli studenti immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso via fax (051-6171472).

15. Il 27 settembre vengono «assegnati» tutti gli altri studenti aventi titolo alla prima sede disponibile tra quelle indicate in ordine di preferenza entro la data del 19 settembre.

Gli studenti «assegnati» hanno a disposizione cinque giorni, escluso il sabato ed i festivi, per provvedere entro le ore 14 del 3 ottobre all'immatricolazione presso i relativi atenei, pena la decadenza.

Il C.I.N.E.C.A fornisce a ciascun ateneo interessato, l'elenco di tali studenti.

16. Le università comunicano al C.I.N.E.C.A. sempre tramite il loro sito riservato e secondo le modalità di cui al punto 14, i nominativi degli immatricolati.

17. Il 4 ottobre, a conclusione delle procedure sopra indicate, viene pubblicato sull'area riservata agli studenti, l'elenco degli atenei che presentano posti resisi disponibili per le mancate immatricolazioni da parte degli aveni diritto.

18. Dal 4 al 9 ottobre gli studenti immatricolati, ad eccezione di coloro che lo sono nella sede universitaria indicata come prima scelta, ove interessati, possono, attraverso l'area loro riservata, dichiarare il proprio interesse al trasferimento indicando in ordine di preferenza le sedi predette.

La richiiesta, se soddisfatta, comporta la disponibilità del posto precedentemente occupato.

19. Il 10 ottobre, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto della posizione di merito occupata nella graduatoria nazionale dai richiedenti, sono pubblicati nell'area riservata agli studenti i nominativi di coloro la cui richiesta di trasferimento può essere accolta. Contestualmente sono assegnati i posti che si rendono disponibili per effetto dei trasferimenti.

20. Il 17 ottobre, a conclusione delle procedure di trasferimento, — ove risultino ancora posti disponibili — si procede, in relazione alla posizione di merito ed alle preferenze espresse, all'assegnazione degli stessi fino a loro esaurimento. A tal fine vengono indicati sull'area riservata agli studenti i nominativi di coloro che hanno titolo ad immatricolarsi. Gli stessi studenti «assegnati» hanno sempre a disposizione cinque giorni, escluso il sabato ed i festivi, per provvedere all'immatricolazione presso i relativi atenei, pena la decadenza.

Il C.I.N.E.C.A. fornisce a ciascun ateneo interessato, l'elenco di tali studenti.

21. Le università comunicano al C.I.N.E.C.A., sempre tramite sito riservato e secondo le modalità di cui al punto 14, i nominativi degli immatricolati.

ALLEGATO 2

NOTE TECNICHE

1. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del C.I.N.E.C.A. — alla presenza del rappresentante del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca scientifica (M.I.U.R.) — delle scatole in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alla prova, nonché i fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte.

A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle predette scatole contenenti i plichi, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato.

2. Ogni plico contiene:

a) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;

c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica, sul retro dei quali è possibile indicare la sede preferita per l'immatricolazione;

d) un foglio su cui risultano prestampati:

1. il codice identificativo della prova;

2. l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: http://odontoiatria.m.i.u.r.it

3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti *b)*, *c)* e *d)* comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo.

Eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato sul modulo anagrafica, non comportano la sostituzione del predetto modulo e, pertanto dell'intero plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'ateneo ed ininfluente ai fini della determinazione del punteggio.

3. Prima dello svolgimento della prova a tutti i partecipanti viene consegnato un foglio informativo sulle modalità di compilazione del modulo risposte, che viene pubblicizzato anticipatamente allo svolgimento della prova sul sito web del M.I.U.R.

4. I bandi di concorso predisposti dagli atenei devono indicare che lo studente:

deve far uso esclusivamente di penna nera;

deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica in tutte le sue parti;

ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà altrimenti si ritiene non data alcuna risposta;

può indicare, sul retro del modulo di risposte, una sede preferita per l'immatricolazione;

deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al C.I.N.E.C.A., ove nello stesso fossero presenti alcune risposte date;

al nomento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al C.I.N.E.C.A. per la determinazione del punteggio;

non deve inserire il modulo anagrafica nella busta perché costituirebbe elemento di annullamento della prova, ma deve consegnarlo alla commissione;

deve trattenere il foglio descritto al precedente punto *d)*.

5. La commissione ha cura, in presenza del candidato:

di chiudere la busta contenente il modulo risposte che non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova.

di trattenere:

1) il modulo delle risposte non utilizzato e/o annullato dal candidato;

2) i fogli in cui risultano i quesiti relativi alla prova;

3) il foglio anagrafica.

La commissione provvede, al termine della prova, a far inserire tutte le buste consegnate dai candidati in uno o più contenitori, che devono essere chiusi alla presenza di almeno due studenti presenti nell'aula d'esame.

6. Il presidente della commissione d'esame provvede:

ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

ad invitare, almeno due studenti presenti in aula a firmare sugli stessi lembi;

a redigere, al termine della prova di ammissione, un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi consegnati alla commissione; il numero di quelli effettivamente utilizzati; ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova.

7. Ogni ateneo, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata di svolgimento della prova, provvede alla consegna presso la sede del C.I.N.E.C.A., alla presenza del rappresentante del M.I.U.R., del o dei contenitori in cui sono racchiuse le buste contenenti i moduli risposta dei partecipanti; dei plichi eventualmente non utilizzati, che devono risultare perfettamente chiusi, nonché dei verbali del presidente della commissione d'esame.

8. Il rappresentante del M.I.U.R., verificato il corretto svolgimento delle procedure concorsuali autorizza il C.I.N.E.C.A. alla valutazione dei singoli elaborati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

9. Gli atenei, all'avvenuta ricezione dei risultati, provvedono al ritiro, presso la sede del C.I.N.E.C.A., dei moduli risposte in modo che tutti i documenti relativi ai singoli candidati siano conservati agli atti.

ALLEGATO 3

Prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2006-2007 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali».

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla redazione della graduatoria di merito connessa alla prova unica nazionale di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, ed alla relativa assegnazione presso una delle sedi universitarie prescelte.

La prova di ammissione è stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, stabilice quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, per conto del M.I.U.R., è curato in base ad una procedura informatizzata dal consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord-orientale (C.I.N.E.C.A.), nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo consorzio.

I soggetti indicati ricevono dai responsabili del procedimento di ciascuna università, nominati dai rettori, i dati personali degli studenti, quali risultano sul modulo anagrafica, ovvero il codice identifcativo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso consorzio.

La graduatoria di merito, costituita nel rispetto dell'anonimato degli studenti, con riferimento a solo punteggio conseguito e alla relativa indicazione della sede prescelta da ciascun partecipante, è pubblicata sul sito web del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.). Le fasi successive a tale pubblicazione possono essere seguite dagli studenti accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo di chiavi personali, loro assegnate all'atto della prova.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli atenei. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Titolare del trattamento dei dati.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direttore generale per lo studente e il diritto allo studio - Piazza Kennedy, 2 - Roma, cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati (art. 29 del «Codice in materia dei dati personali»).

Direttore del C.I.N.E.C.A, designato dal Titolare del trattamento dei dati.

Unità di personale del C.I.N.E.C.A., designati dal Direttore del consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Responsabili del procedimento, nominati dal rettore di ciascuna università, rinvenibili nel rispettivo bando di concorso.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso di dati personali ed altri diritti).

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificati del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabilità o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO A

Programmi relativi ai quesiti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria

I temi, che seguono sono da intendere come aree nelle quali accertare, oltre a conoscenze specifiche, le capacità critiche e creative e le strutture logiche di pensiero. Le conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli esami di Stato.

LOGICA E CULTURA GENERALE

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale, scartando le conclusioni errate o arbitrarie.

BIOLOGIA

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuli animali.

Bioeneargetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cenni sui cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo.

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, cenni sulle proprietà e sui principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, rame, zinco, alluminio, carbonio (composti inorganici), piombo, azoto, fosforo, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: conceti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La Chimica e la vita: Biomolecole: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici.

FISICA E MATEMATICA

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze. conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: graradezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Ottica e acustica: cenni sui fenomeni acustici e ottici elementari (riflessione, rifrazione, disperzione).

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica.

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, condominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

06A04193

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova nel giorno 20 marzo 2006, dalle ore 12 alle ore 13, a causa di assemblea sindacale indetta da R.S.U.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Mantova ha comunicato, con nota n. 831 del 15 marzo 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 20 marzo 2006, dalle ore 12 alle 13, motivata da assemblea sindacale indetta da R.S.U.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 23 marzo 2006, prot. n. 698/2006, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1).

Milano, 13 aprile 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A04068

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere, per il mese di marzo 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizioni sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttorale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contezioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi noti tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazione di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di marzo 2006, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	59,5935
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,701
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	88,328
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	96,6518
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,2454
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,13956
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,50788
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,69764
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	542,549
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,15158
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,654
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5489,14
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,09783
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,202
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,453154
BANGLADESH	Taka	BDT	174	83,1027
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,404
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,35949
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,202
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53,4649
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2584,31
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,61617
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,62067
BRASILE	Real	BRL	234	2,58546
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,94861
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1166,85
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4926,86
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,39189
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,98564
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,6495
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	635,899
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,65805
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,575304
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2720,28
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	525,237
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,6444
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1171,84
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95

COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	606,108
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,33002
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,202
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,46117
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,2454
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	39,1296
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	6,90178
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,5175
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,41476
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,03
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,4433
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,689348
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,1263
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	61,4991
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,835265
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	33,9014
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,19445
GHANA	Cedi	GHC	111	11148,3
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	78,4673
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	140,96
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,689348
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	213,621
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,852218
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,2454
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,16295
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5437,34
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	241,028
HAITI	Gourde	HTG	151	50,2322
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,7118
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,32702
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	53,4649
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11009,2
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10984,6
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1773,81
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	83,737
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,63905
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	154,564
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	86,8457
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	49,7358
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,351064
LAOS	Kip	LAK	154	12513,2
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,51707
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696052
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1811,51
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	67,5061
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,61534
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,6068
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,3141
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2644,02
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	159,91
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,45139

MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,3856
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9536
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	322,857
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	36,9564
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	12,9154
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,6593
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1419,84
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	30048
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,71684
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,51707
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	86,1257
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,8176
NIGER	Naira	NGN	81	655,95
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	154,295
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,97748
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,89556
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,462747
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	72,1535
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,202
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,71509
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7109,95
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,01121
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,88366
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,37513
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,689348
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35074,3
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,50743
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	33,4973
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	663,082
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,12843
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,33062
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,689348
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8480,28
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	87,4244
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,611
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3538,09
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	1,94861
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	62,7564
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	37,4777
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,55
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1877,38
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	123,342
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,2454
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,2454
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,2454
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,202
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	7,51707
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	273,155
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,29348
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,40169
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,56908
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,51707

TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,86073
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39,0439
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1456,97
THAILANDIA *	Baht	THB	73	46,8362
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,47322
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,56359
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,62904
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,60713
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6250,4
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,08331
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2189,35
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	260,849
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	29,1536
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1448,56
VANUATU	Vatu	VUV	208	137,999
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2581,05
VIETNAM	Dong	VND	145	19129
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	235,723
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	3947,84
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	119240

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A04207

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2425
Yen	142,11
Lira cipriota	0,5761
Corona ceca	28,395
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69440
Fiorino ungherese	263,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8699
Corona svedese	9,3326
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	37,100
Franco svizzero	1,5733
Corona islandese	92,00
Corona norvegese	7,8475
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2995
Nuovo leu romeno	3,4570
Rublo russo	34,0250
Nuova lira turca	1,6437
Dollaro australiano	1,6636
Dollaro canadese	1,4130
Yuan cinese	9,9599
Dollaro di Hong Kong	9,6338
Rupia indonesiana	10950,15
Won sudcoreano	1174,29
Ringgit malese	4,5252
Dollaro neozelandese	1,9728
Peso filippino	64,480
Dollaro di Singapore	1,9722
Baht tailandese	46,745
Rand sudafricano	7,5066

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04243

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromabak»

Con la determinazione n. aR.M.206/D34 del 31 marzo 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CROMABAK: «2%» 5 ml soluzione oftalmica in flacone da 10 ml - A.I.C. n. 036592018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratoires THEA, titolare dell'autorizzazione.

06A04092

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perasint»

Con la determinazione n. aR.M.547/D35 del 31 marzo 2006, sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PERASINT:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 033351014;

«2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 033351026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta ACS Dobfar S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A04089

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biofolic»

Con la determinazione n. aR.M.283/D36 del 31 marzo 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BIOFOLIC:

IM IV 6 flac. liof. 50 mg + solv. - A.I.C. n. 028919013;

10 flaconcini orali 15 mg - A.I.C. n. 028919037;

10 flaconcini orali 50 mg - A.I.C. n. 028919049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Esseti farmaceutici S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A04090

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.1021/D37 del 31 marzo 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

KAO PRONT:

sospensione OS 60 ml - A.I.C. n. 019126010;

sospensione OS 100 ml - A.I.C. n. 019126022;

sospensione OS 120 ml - A.I.C. n. 019126034.

INABRIN:

4 compresse rivestite 200 mg - A.I.C. n. 023532056;

10 compresse rivestite 200 mg - A.I.C. n. 023532068.

ALOPERIDOLO CARLO ERBA:

IM IV 5 fiale 2 mg - A.I.C. n. 029300011;

IM IV 5 fiale 5 mg - A.I.C. n. 029300023;

gocce orali 0,2% 15 ml - A.I.C. n. 029300035;

gocce orali 1% 15 ml - A.I.C. n. 029300047;

20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 029300050.

ALPRAZOLAM:

«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034189011/G;

«0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034189023/G;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034189035/G;

«0,75 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 034189047/G.

AMPICILLINA CARLO ERBA:

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 021158035;

fl. liof. 500 mg + solv. 2,5 ml - A.I.C. n. 021158047;

flac. liof. 1 g + f. solv. 4 ml - A.I.C. n. 021158050.

ECONAZOLO CARLO ERBA:

crema 1% 30 g - A.I.C. n. 029460019;

soluzione 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 029460021;

polvere 1% flacone 30 g - A.I.C. n. 029460033;

latte 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 029460045;

schiuma 6 buste 10 g - A.I.C. n. 029460058;

15 ovuli 50 mg - A.I.C. n. 029460060;

6 ovuli 150 mg - A.I.C. n. 029460072.

EPIRUBICINA CARLO ERBA:

iniett. fl. 10 mg + solv. 5 ml - A.I.C. n. 028636013;

iniett. flacone 50 mg - A.I.C. n. 028636025;

«10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 028636037;

«50 mg/25 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone - A.I.C. n. 028636049

ERITROMICINA CARLO ERBA:

12 compresse 600 mg - A.I.C. n. 029301013;

10% 1 flac. granulato sospensione estemp. 100 ml - A.I.C. n. 029301025.

FLUOROURACILE CARLO ERBA:

«250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconi 5 ml - A.I.C. n. 028987016;

«500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconi 10 ml - A.I.C. n. 028987028;

«1000 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 028987030.

LATTULOSIO C. ERBA:

flacone sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 029398017;

20 bustine 10 g - A.I.C. n. 029398029.

NAPROSSENE CARLO ERBA:

10 supposte 500 mg - A.I.C. n. 029268012;

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029268024;

30 bustine 500 mg - A.I.C. n. 029268036;

6 f.liof. 500 mg + 6 f.solv. - A.I.C. n. 029268048;

TAMOXIFENE:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033983014/G;

«20 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033983026/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A04091

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.86/D38 del 4 aprile 2006, sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

GOLAMED «0,65 mg pastiglie» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032197016.

GOLAMED DUE:

«0,65 mg + 1,25 mg pastiglie» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032196014;

«0,65 mg + 1,25 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032196026;

«065 mg + 1,25 mg pastiglie balsamiche» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032196038;

GOLAMED ORAL SPRAY «flac. spray» 10 ml - A.I.C. n. 032198018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Iodosan S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A04087

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.1126/D39 del 4 aprile 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

SOLUZIONE ELETTROLITICA PER EMOFILTRAZIONE AL BICARBONATO CON POTASSIO EDWARDS.

Confezione: 10 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035454014.

SOLUZIONE BASICA PER EMOFILTRAZIONE AL BICARBONATO EDWARDS.

Confezione: 2 sacche da 4000 ml - A.I.C. n. 035455017.

SOLUZIONE ELETTROLITICA PER EMOFILTRAZIONE AL BICARBONATO SENZA POTASSIO EDWARDS.

Confezione: 10 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035456019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Edwards Lifesciences Germany GMBH (rappresentata in Italia dalla ditta Edwards Lifesciences Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

06A04086

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ergamisol»

Con la determinazione n. aR.M.134/D40 del 4 aprile 2006, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ERGAMISOL: 20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 023702018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Janssen Pharmaceutica N.V. (rappresentata in Italia dalla ditta Janssen-Cilag S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A04088

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gadovist»

Con la determinazione n. aR.M.3/D41 dell'11 aprile 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

«0,5 MMOL/ml» flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 034964015;

«0,5 MMOL/ml» flaconcino da 15 ml - A.I.C. n. 034964027;

«0,5 MMOL/ml» flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 034964039;

«0,5 MMOL/ml» flaconcino da 30 ml - A.I.C. n. 034964041;

«0,5 MMOL/ml» flacone per infusione da 65 ml - A.I.C. n. 034964054;

«0,5 MMOL/ml» flacone per infusione da 100 ml - A.I.C. n. 034964066;

«0,5 MMOL/ml» siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 034964078;

«0,5 MMOL/ml» siringa preriempita da 15 ml - A.I.C. n. 034964080;

«0,5 MMOL/ml» siringa preriempita da 20 ml - A.I.C. n. 034964092.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

06A04085

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corzen»

Con la determinazione n. aR.M.68/D42 dell'11 aprile 2006 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: CORZEN.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034672016;

150 mg compresse a rilascio prolungato, 40 compresse in blister - A.I.C. n. 034672028;

150 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034672030;

150 mg compresse a rilascio prolungato, 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034672042;

150 mg compresse a rilascio prolungato, 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034672055.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valda laboratori farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

06A04084

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.692/D43 dell'11 aprile 2006 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: LUKADIN.

Confezione: «0,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml + siringa - A.I.C. n. 024527057.

Specialità medicinale: MANDOLSAN.

Confezione: IM IV flacone 1 g + 1 fiala 3 ml - A.I.C. n. 024391029.

Specialità medicinale: FERREMON.

Confezione: «40 mg soluzione orale» 10 flaconcini 15 ml - A.I.C. n. 017780038.

Specialità medicinale: DINA.

Confezione: 50 compresse divisibili 400 mg - A.I.C. n. 024251074.

Specialità medicinale: CALCIOTON.

Confezioni:

5 fiale 1 ml 100 UI - A.I.C. n. 027449014;

5 fiale 1 ml 50 UI - A.I.C. n. 027449026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta San Carlo farmaceutici S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A04083

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-098) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 2 8 *

€ 1,00